



46566-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. ADET TONI NOVIK

Dott. RAFFAELLO MAGI

Dott. ALESSANDRO CENTONZE

Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/02/2017

- Consigliere -

- Consigliere - SENTENZA
N. 188/2017

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 47503/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MISSERI MICHELE ANTONIO N. IL 22/03/1954

SERRANO COSIMA N. IL 06/01/1955

MISSERI SABRINA N. IL 10/02/1988

MISSERI CARMINE N. IL 07/04/1956

RUSSO VITO JUNIOR N. IL 08/04/1973

NIGRO GIUSEPPE N. IL 20/03/1974

**In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:**

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

avverso la sentenza n. 5/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
TARANTO, del 27/07/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2017 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi:

-il Pubblico Ministero, dott. Fulvio Bladi, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha chiesto:

- Rigettarsi i ricorsi di Sabrina Misseri, di Cosima Serrano e di Misseri Carmine;
- Dichiararsi inammissibili i ricorsi di Misseri Michele Antonio, Russo Vito Junior e Nigro Giuseppe;

-i Difensori delle costituite parti civili: Avv Gentile per Serrano C. (Concetta) e Caudio S. (Scazzi); Avvocato Biscotti, avv. Corleto avv. Palmieri, per Giacomo S. (Scazzi), per il Comune di Avetrana e per Ecaterina Pantir che hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese;

-i Difensori:

-Avv.ti Coppi e Marseglia, nell'interesse di Sabrina Misseri, che hanno concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

-Avv.ti Borgogno e Rella, nell'interesse di Cosima Serrano, che hanno concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

-Avv.to Francesca Coppi, per Carmine Misseri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in sostituzione dell'Avv.to De Laurentis, per Nigro Giuseppe, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

- Avv.to Pierotti nell'interesse di Vito Russo Junior che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

-Avv. Lombardo, d'ufficio, per Michele Misseri, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'assise di Taranto, con sentenza in data 20 aprile 2013, dichiarava Misseri Michele Antonio, Serrano Cosima, Misseri Sabrina, Misseri Carmine, Russo Vito Junior, Colazzo Antonio, Nigro Giuseppe, Prudenzano Cosima e Cosma Cosimo (successivamente deceduto) colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e in particolare:

- Misseri Sabrina e Serrano Cosima del sequestro di S. (Sarah) S. (Scazzi), seguito dall'omicidio della ragazza, collegato al sentimento di rancore comune a entrambe nei confronti della vittima, resasi in particolare responsabile della rivelazione al proprio fratello dell'esistenza di un rapporto sentimentale e sessuale tra la Misseri e Russo Ivano;

-entrambe, unitamente a Misseri Michele Antonio, Misseri Carmine e Cosma Cosimo, del delitto di cui all'art 411 cod. pen., per avere questi ultimi, su istigazione della Misseri Sabrina e della Serrano Cosima, soppresso il cadavere della ragazza, allocandolo in un pozzo cisterna e coprendolo con un masso, in guisa tale da assicurarne la definitiva sottrazione alle ricerche;

- Misseri Sabrina del delitto di calunnia commesso in danno di Pantir Maria Ecaterina, all'epoca dei fatti badante in casa S. (Scazzi);

- Russo Vito junior e Nigro Giuseppe del delitto di favoreggiamento: il primo, per avere, nella sua qualità di avvocato, aiutato Misseri Sabrina a eludere le investigazioni, e il secondo per aver invitato la suocera, Tondo Malorgio Antonia, in procinto di essere ascoltata dai carabinieri, ad affermare di essersi allontanata dalla struttura alberghiera, presso di cui lavorava, verso mezzogiorno.

Infliggeva la Corte territoriale di primo grado a:

- **Misseri Sabrina e Serrano Cosima** la pena dell'ergastolo, ritenuto assorbito il reato di cui al capo B) (omicidio aggravato dalla circostanza del motivo abietto) in quello di cui al capo A) (sequestro di persona di cui all'art. 605 comma 4 cod. pen., con conseguente successiva morte della minore), con isolamento diurno a carico di entrambe per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 72 comma 2 cod. pen., in uno alle statuizioni civili e accessorie; per i reati satelliti era determinata la pena di anni sette di reclusione in relazione alla condotta di soppressione del cadavere (capo C – pena base anni cinque di reclusione aumentata di anni uno di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di un altro anno per quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen.), oltre quella di anni sei di reclusione, a carico della sola Sabrina Misseri, per la calunnia nei confronti di Ecaterina Pantir;

- **Misseri Michele Antonio** la pena di anni otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena;

- **Cosma Cosimo e Misseri Carmine** la pena di anni sei di reclusione ciascuno, con relativa interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque (fissando la pena base per Misseri Carmine in quella di anni quattro di reclusione, aumentata di un mese di reclusione per la recidiva generica, di undici mesi per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di un anno per l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen.);

- **Russo Vito Junior e Nigro Giuseppe**, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la pena rispettivamente di anni due di reclusione nei confronti del Russo e di anni uno mesi quattro di reclusione nei confronti del Nigro. Ad entrambi concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte d'assise d'appello di Taranto, in data 27 luglio 2015, assolveva Colazzo Antonio e Prudenzano Cosima dai delitti rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste; rideterminava la pena inflitta a Russo Vito Junior in quella di anni uno mesi quattro di reclusione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 56, 378, 61 nn. 2 e 9 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo I della rubrica; eliminava l'aumento di pena per la contestata e ritenuta recidiva nei confronti di Carmine Misseri, rideterminando la pena nei confronti di quest'ultimo in quella di anni cinque mesi undici di reclusione, e confermava nel resto la sentenza impugnata.

1.1. La ricostruzione della vicenda nella sentenza impugnata.

Primo inquadramento e cronologia di taluni eventi rilevanti.

Il presente processo trae scaturigine dalle attività di indagine seguite alla scomparsa della quindicenne S. (Sarah) S. (Scazzi), avvenuta il 26 agosto 2010 nel piccolo centro pugliese di Avetrana.

Dall'acquisizione delle prime informazioni emergeva che S. (Sarah), figlia di Giacomo S. (Scazzi) e di Serrano Spagnolo C. (C. (Concetta)), si sarebbe dovuta recare al mare nel primo pomeriggio di quel giorno, in compagnia della cugina, Sabrina Misseri, e di un'amica, Mariangela Spagnoletti. Costei avrebbe dovuto prelevare entrambe, con la sua auto, presso l'abitazione della Misseri, ove avevano concordato l'incontro. S. (Sarah) S. (Scazzi) non si era, tuttavia, presentata.

Il 29 settembre 2010 Michele Antonio Misseri, padre di Sabrina e zio della vittima, contattato il brigadiere Blaiotta, aveva fatto rinvenire il telefono cellulare della ragazza. L'apparecchio era parzialmente bruciato; era provvisto della *sim card* e risultava privo della copertura posteriore.

Il Misseri, già ascoltato il 28 settembre 2010, era stato nuovamente sentito il successivo 6 ottobre. In quella circostanza aveva confessato l'omicidio della piccola S. (Sarah). Aveva condotto gli inquirenti sui luoghi in cui era stato riposto il cadavere della vittima, che risultava immerso in un pozzo cisterna "a campana", in località Mosca di Avetrana, ed era stato rinvenuto, dopo complesse operazioni di recupero.

L'eziologia del decesso era individuata in un'asfissia meccanica da costrizione. Un solco nella parte posteriore del collo, di circa 2,6 cm, induceva a ritenere che nella dinamica commissiva fosse stata impiegata una cinta o un oggetto nastriforme.

In estrema sintesi, il contenuto narrativo della prima confessione del Misseri Michele Antonio si sostanziava nella rivelazione di un'azione indotta da un *raptus* omicida, esploso allorquando la giovane ragazza era scesa in garage, luogo in cui il medesimo Misseri affermava in quel momento di trovarsi, intento alla riparazione di un trattore.

Il Misseri rendeva ulteriori dichiarazioni al Pubblico Ministero il 15/10/2010. Lo faceva ancora, nella congiuntura del sopralluogo, ascoltato dai carabinieri; riferiva particolari ulteriori il 5 novembre 2010 ed il 19 novembre 2010, durante l'incidente probatorio.

Il 15/10/2010, tra l'altro, il dichiarante aveva fatto rinvenire residui di oggetti combustibili in località Sierri, oggetti che erano appartenuti alla piccola vittima e che erano stati bruciati dopo il delitto. In località Mutunato, di converso, il medesimo imputato permetteva il rinvenimento della batteria del cellulare della nipotina.

Durante le dichiarazioni del 15/10/2010 egli chiamava, in sostanza, in correità la figlia Sabrina. Nello sviluppo dichiarativo successivo e, ancora, nel corso dell'incidente probatorio, attribuiva, di converso, alla figlia stessa la responsabilità

esclusiva dell'omicidio. Ammetteva *contra se* la sola condotta di soppressione del cadavere.

Il 21 ottobre 2010 era emesso titolo cautelare anche a carico di Sabrina Misseri (per concorso in omicidio con il padre) e altro titolo seguiva il 26 maggio 2011, nei suoi confronti e nei confronti della madre Cosima Serrano. Ad entrambe si contestava la partecipazione al fatto.

Il 30 maggio 2011 era revocata la misura custodiale nei confronti del Misseri Michele, per il concorso nell'omicidio ed era sostituita la misura di massimo rigore con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, per la residua imputazione di soppressione di cadavere.

Nel corso dell'udienza preliminare, il 17/10/2011, rendendo spontanee dichiarazioni, e durante il dibattimento, alle udienze del 5/12/2012 e del 12/12/2012, Misseri Michele Antonio ritrattava le accuse nei confronti della figlia e tornava ad affermare di essere unico autore dell'omicidio, oltre che responsabile delle altre condotte ascrittegli.

Ribadiva versione siffatta in una serie di missive spedite dal carcere e in alcuni memoriali vergati di pugno, durante la sua detenzione.

Segue: la vicenda storica ricostruita nell'accertamento processuale.

La Corte d'assise d'appello ha, in primo luogo, esposto i risultati delle **investigazioni**.

Richiamata la scomparsa di S. (Sarah) S. (Scazzi) **il 26 agosto 2010**, ha confermato che la ragazza si sarebbe recata quel pomeriggio a casa della cugina Sabrina, per andare al mare.

Il primo risvolto investigativo importante si era acquisito **il 29 settembre 2010**, allorquando Michele Misseri aveva permesso il rinvenimento del telefono cellulare della vittima.

All'esito dell'indicato rinvenimento, l'abitazione dei Misseri era stata assediata dai giornalisti e si erano registrati più interventi della Serrano Cosima verso il marito, al fine di impedirgli di parlare e rendere dichiarazioni.

La Corte territoriale ha richiamato l'intercettazione del 4 ottobre 2010 tra Sabrina Misseri e Andrea Merico, durante la quale la ragazza aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per le impronte lasciate sul telefono di S. (Sarah), avendolo toccato il giorno della scomparsa.

Ancora, il 5 ottobre 2010 era stato registrato uno sfogo del Misseri in un soliloquio captato in auto, del quale era stato riportato il testo tradotto: "*mi dispiace per la mia famiglia ... se vanno io mo li scoprirò ... che vogliono dire... che dicano quelli è andata così e che vogliono fare, fanno a tua figlia.... Io non li credo*" e dopo alcuni secondi di silenzio: "*.... Se uno non ci era voluto andare....*".

Il 6 ottobre 2010 era stata registrata all'interno della vettura Opel Astra della Serrano una conversazione tra costei e il Misseri, alla presenza della figlia Valentina, mentre tutti si recavano a Taranto, per essere ascoltati. La Serrano invitava il marito a non essere preciso sugli orari in cui era uscito il giorno in cui era stato rinvenuto il telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi). Il Misseri replicava, dicendo che in ogni caso gli inquirenti avrebbero supplito con gli orari ricavabili dai tabulati.

Il 6 ottobre 2010 era stato ascoltato anche il cognato del Misseri, Serrano Giuseppe, che affermava che Michele Misseri, il 26 agosto 2010, giorno della scomparsa di S. (Sarah), era arrivato in netto ritardo e dopo le 15,00, ora in cui avevano concordato di vedersi.

Nella stessa data (**6 ottobre 2010**) Misseri confessava il delitto della S. (Scazzi).

Il giorno successivo, nuovamente ascoltato, confermava la versione resa, spiegando che dopo pranzo si era portato in garage ove era scesa la nipote. Aveva, quindi, afferrato una corda, cingendole il collo e stringendo per circa cinque sei minuti, anche dopo che S. (Sarah) era caduta. Affermava di essere stato colto da un *raptus* inspiegabile, dovuto al trattore che non funzionava. Negava, inizialmente, ogni movente sessuale e affermava che anche alcuni regali in denaro alla nipotina erano dovuti a un puro sentimento d'affetto paterno. Aveva, tuttavia, il Misseri aggiunto e introdotto il particolare sessuale, accennando anche ad un gesto di vilipendio del cadavere, quando l'aveva trasportato in campagna, dopo averlo denudato.

Quella sera aveva permesso il rinvenimento del corpo della vittima e Sabrina Misseri si era abbandonata ad uno sfogo con la vicina di casa, Anna Pisanò, affermando che il padre era stato *incastrato*.

Dopo le rivelazioni, alle ore 3:47 il Misseri Michele - cui era stata lasciata la disponibilità del telefono cellulare, prima della traduzione in carcere - intratteneva un colloquio con la figlia Sabrina e quest'ultima chiedeva: ... *perché non me lo hai detto subito?*

Durante l'interrogatorio svolto all'udienza di convalida del fermo, l'**8 ottobre 2010**, Michele Misseri introduceva il movente sessuale al cospetto dell'incalzare delle domande del Giudice per le indagini preliminari e del Pubblico Ministero. Affermava d'aver toccato la nipotina, perché attratto dalle forme che si scorgevano sotto gli indumenti da mare.

Nuovamente interrogato, il **15 ottobre 2010**, nella prima parte dell'atto istruttorio il Misseri confermava la versione iniziale di natura autoaccusatoria; la arricchiva di particolari sino a indicare che Sabrina si era portata sulla rampa d'accesso al garage, mentre il corpo di S. (Sarah) si trovava coperto da un cartone. Alle contestazioni degli inquirenti - che obiettavano che il cadavere sarebbe risultato

visibile - il Misseri rettificava. Affermava che la figlia era scesa per dire al genitore che stava andando al mare; avvedutasi del corpo di S. (Sarah), aveva esclamato dicendo al padre: *papà cosa hai fatto?* Aveva aggiunto, lo stesso Misseri, che la sera, unitamente a Sabrina, aveva spazzato in garage, alla ricerca della *sim card* del telefonino di S. (Sarah), temendo che fosse caduta dall'apparecchio che la nipote aveva lasciato al momento dello strangolamento.

Entrando in contraddizione, sosteneva, poco dopo, di non aver, tuttavia, rivelato alla figlia cosa stessero cercando.

L'interrogatorio era stato sospeso alle 11.35; era ripreso alle successive 14.26. Qui il Misseri aveva dato avvio ad una versione intermedia.

Aveva collocato Sabrina sulla scena del delitto, dicendo che ella aveva, con la forza, condotto la cugina in garage e che, dunque, egli aveva commesso il delitto per *darle una lezione*. La ragione per la quale la figlia aveva condotto S. (Sarah) lì veniva collegata alla necessità di un "confronto a tre" sulle molestie che la vittima affermava d'aver subito da parte dello zio.

Ulteriore variante narrativa del racconto era esplicitata dopo poco.

Il Misseri affermava che l'azione era stata frutto di un preordinato piano punitivo nei confronti della nipote, piano che aveva concordato con la figlia e che era "finito male". Avrebbero dovuto incutere, nella specie, solo spavento nella giovane vittima, per evitare che rivelasse le attenzioni del Misseri stesso verso di lei.

Seguiva il **fermo di Sabrina Misseri il 15 ottobre 2010** sulla scorta di quanto affermato dal padre e delle verifiche investigative poste in essere.

Era valorizzato il movente della gelosia; si riteneva non credibile quello sessuale - addotto dal padre - e si concentrava la tesi d'accusa sui falsi messaggi inviati da Sabrina alla cugina, nell'immediatezza del fatto, oltre che sulla 'confessione' stragiudiziale, fatta dalla medesima Misseri alla Pisanò, la sera del 6 ottobre 2010.

Interrogata, Sabrina negava ogni responsabilità.

Seguivano due colloqui in carcere tra Michele Misseri e l'altra figlia, Valentina.

Il primo era del 23 ottobre 2010 e lasciava registrare la seguente espressione del Misseri: *lu fattu che sta muccia la sabrina cu ni parla (il fatto che sta nascondendo Sabrina che ne parli).*

Il secondo del 25 ottobre 2010, durante il quale l'imputato affermava che era a conoscenza della presenza del pozzo in contrada Mosca anche la moglie (Cosima Serrano).

Il **25 ottobre 2010** il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Strada, procedeva ad alcuni rilievi e all'esperimento ricostruttivo, con la collaborazione del Misseri, della dinamica delittuosa. L'imputato tentava di riproporre più volte l'azione posta in essere, senza mai riuscire a replicare il gesto che, a suo dire, affermava

d'aver compiuto nella fase commissiva. Infatti, la simulazione determinava l'incrocio delle mani e lo costringeva a lasciare la presa.

Il 5 novembre 2010 il Misseri negava d'aver ucciso la nipote e spiegava che l'azione era stata compiuta esclusivamente dalla figlia Sabrina.

Affermava di essere stato chiamato verso le ore 13,00 circa da costei, che gli aveva chiesto di scendere in garage dicendo che era successa *una cosa*. Aveva, dunque, aderito e trovato S. (Sarah) a terra, con una corda al collo legata e annodata in più punti. Aveva appreso dalla figlia che stavano "giocando" e che la nipotina era scivolata e caduta. Alle 16:04 l'interrogatorio veniva sospeso su richiesta della difesa, dopo che il Misseri aveva conferito con il suo avvocato e con il suo consulente criminologo.

Ripreso l'interrogatorio, il Misseri spiegava che l'arma del delitto era una cinta e non una corda. Confermava di essere stato chiamato da Sabrina e alla domanda rivoltale su cosa avesse *combinato* aveva ricevuto la risposta " ... *già comunque mi stava pure dando fastidio..*".

In sede di incidente probatorio del **19.11.2010** aveva confermato il dato narrativo pur chiarendo che, prima di pronunciare la frase, Sabrina aveva detto che "*stavano giocando*" e la nipote era scivolata e caduta. Sulla specifica domanda del padre, legata alla ragione per la quale la nipote avesse la cinta al collo, la figlia aveva aggiunto il particolare indicato.

Il 7 e l'8 novembre 2010 erano captati due soliloqui **di Carmine Misseri, fratello di Misseri Michele.**

La sentenza impugnata li richiamava per dare conto dello stato d'animo anche di Carmine Misseri, fortemente preoccupato per quanto affermato dal fratello Michele e per il timore che le sue dichiarazioni potessero coinvolgerlo.

Si era, tra l'altro, appreso da un'intercettazione telefonica che la moglie del Misseri Carmine gli aveva fornito un falso alibi e che costui aveva pronunciato l'espressione, mentre rifletteva sulla vicenda: ... *già a vederla così prima* ...

I dialoghi in carcere.

La Corte d'assise d'appello ha riepilogato il contenuto di alcuni colloqui captati in carcere tra Misseri Michele e i familiari.

Sono statio richiamati, in particolare, quello tra il Misseri e la moglie Cosima Serrano e quello tra lo stesso e la nipote Maria Greco.

Nel primo Misseri giustificava la ragione del suo cedimento; nel secondo ribadiva, in un primo momento, la versione della sua esclusiva responsabilità; successivamente affermava d'aver occultato il cadavere della nipote, la cui immagine lo perseguitava dicendogli *che aveva freddo*.

Prima che avesse luogo l'incidente probatorio (il **19-11-2010**) e a far data dal 13 novembre, il Misseri aveva chiesto di non avere più colloqui con i propri familiari.

Durante l'atto istruttorio confermava che Sabrina gli aveva confidato la circostanza del gioco del "cavalluccio". Affermava il Misseri che, dopo pranzo, si era addormentato ed era stato svegliato dalla figlia. Aveva sentito che già in precedenza Sabrina e S. (Sarah) si *stuzzicavano*. Sabrina gli aveva, appunto, detto che stavano giocando e che la cugina era caduta. Chiestole cosa dovesse fare, egli aveva garantito alla figlia che si sarebbe assunto la colpa. Aveva tolto la cinta dal collo della nipote e Sabrina gli aveva rivelato che sarebbe giunta, di lì a poco, Mariangela. La figlia si era, pertanto, portata all'esterno per fare *da palo*. Dopo poco, mentre la figlia era all'esterno, il cellulare di S. (Sarah) aveva vibrato. Nel prenderlo aveva perso la batteria e la copertura.

Indi egli aveva caricato il corpo della nipote in auto e, uscito fuori, aveva visto per la prima volta Mariangela; aveva quindi risposto alla figlia dicendole di non aver visto la nipote.

Alle 15,25 era in località Mosca e aveva ricevuto una telefonata dalla moglie. Affermava che in quel frangente temporale era *tutto finito*.

Aveva, poi, bruciato in altro luogo, poco distante, gli effetti personali della nipote sottraendo al fuoco il cellulare.

Nei giorni seguenti aveva cercato, invano, di far trovare il telefono, lasciandolo presso un distributore nei pressi di un autolavaggio e, poi, finalmente, ne aveva simulato il rinvenimento casuale.

Aveva affermato il Misseri che Sabrina, appreso del ritrovamento del telefono, si era stizzita. Affermava d'aver udito, mentre parlava con Valentina, che la figlia si fosse abbandonata all'affermazione: *da dove esce fuori?*

Non aveva in sostanza mai chiesto alla figlia di conoscere la ragione per la quale avesse ucciso S. (Sarah) e aveva ipotizzato che il delitto avesse tratto scaturigine da ragioni di gelosia per Ivano Russo.

Aveva, due sere dopo l'omicidio, sentito la figlia dire che la cugina stava dando *nu picca* (un poco) *fastidio*. Aveva replicato assumendo in maniera interrogativa che non v'era necessità di ucciderla e Sabrina aveva risposto che la cugina era scivolata.

In carcere aveva confessato il delitto a don Saverio, cappellano dell'istituto, che lo aveva esortato a dire la verità.

Mentre cercavano la *sim card* la figlia gli aveva chiesto del cellulare e lui aveva assicurato d'averlo distrutto.

Nel prosieguo e alla luce delle acquisizioni ulteriori era seguita l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Cosima Serrano.

La sentenza impugnata, ricostruita la complessa vicenda cautelare, culminata nella duplice decisione di questa Corte di cassazione, in data 17 maggio 2011 e 26 settembre 2011, ha richiamato i rapporti esistenti tra le due cugine, Sabrina e S.

K

(Sarah), e ne ha sottolineato il deterioramento, in ragione di alcuni eventi verificatisi nell'estate del 2010.

I rapporti tra le due cugine.

Le due cugine vivevano ad Avetrana; si frequentavano assiduamente e la distanza tra le abitazioni era percorribile a piedi in meno di quattro minuti. Spesso S. (Sarah) raggiungeva l'abitazione di Sabrina nel pomeriggio tra le 14,00 e le 14,30 per andare al mare. Facevano parte della stessa comitiva e la vittima aveva il permesso di uscire la sera solo in compagnia della cugina. Membro del gruppo era anche altro ragazzo, più grande, Ivano Russo. Verso costui S. (Sarah), confidava al suo diario, di nutrire un sentimento che la confondeva e un interesse specifico che, al pari, la rallegrava. Si trattava di un ragazzo, scriveva, che "piaceva" anche alla cugina.

Anche il rapporto tra Sabrina Misseri e Ivano Russo risulta analiticamente ricostruito in sentenza (fl. 169 e ss.). Verso lo stesso la Misseri nutriva sentimenti più forti e passionali. Nel corso dell'esame dibattimentale, lei aveva affermato di aver provato solo un'attrazione fisica e di non esserne stata innamorata. Ciò, nonostante il diverso segno di più dichiarazioni testimoniali, che indicavano come la Misseri "bombardasse" le amiche, per sapere costantemente dove fosse il Russo, con chi e in quale locale.

Traspariva un interesse morboso dell'imputata verso i comportamenti di Ivano, interesse che, certamente, coinvolgeva anche la sfera fisica.

Tra i due ragazzi, nonostante la volontà del Russo di non impegnarsi sentimentalmente, v'erano approcci sessuali. Dalle investigazioni era emerso che tra gennaio ed agosto 2010 erano, tra l'altro, stati migliaia i messaggi di testo scambiati tra i due (circa 4500 erano quelli recuperati).

La Misseri aveva accettato quel rapporto, pur di non perdere il Russo e nonostante i consigli di segno opposto, ricevuti da più parti.

In questo contesto si iscriveva, secondo la Corte territoriale, la radice del movente del delitto. Non di sola gelosia si trattava, ma d'una frustrazione amorosa e delusione, che aveva generato risentimento puro per la pubblicizzazione di talune vicende su particolari intimi tra i due giovani.

Era certa una lite tra le due cugine la sera del 25 agosto 2010.

Al riguardo è stata richiamata la deposizione di Spagnoletti Mariangela, che aveva raccolto le confidenze della Misseri proprio sullo spostamento dell'attenzione del Russo da sé alla giovane cugina.

Le ragioni di risentimento della Misseri si appuntavano anche su un episodio specifico. S. (Sarah) S. (Scazzi) aveva contribuito a propalare vicende intime della medesima cugina e da ciò era derivata l'interruzione dei rapporti tra il medesimo Russo e la Misseri. Si trattava, in particolare, di un approccio sessuale della Misseri



verso il giovane, iniziativa di cui S. (Sarah) S. (Scazzi) era a conoscenza e che aveva rivelato al fratello Claudio. In quella circostanza, fra l'altro, il Russo aveva respinto l'avance e Claudio S. (Scazzi) ne aveva parlato direttamente con lo stesso Ivano. La vicenda era diventata oggetto di conoscenza all'interno del gruppo di giovani.

Di quanto accaduto, peraltro, e del gesto d'essersi offerta all'amico, la Misseri aveva parlato solo con la sorella, Valentina, e con Mariangela Spagnoletti. Ciò era accaduto, tuttavia, in presenza di S. (Sarah). Il Russo, reduce dal colloquio con Claudio S. (Scazzi), aveva contestato la cosa alla Misseri.

Non era stata la prima volta che la piccola S. (Sarah) aveva ceduto all'ingenuità e aveva "tradito" la fiducia della cugina.

Il 15 agosto 2010, secondo quanto raccontato da Angela Cimino, rientrando a casa di notte con il Russo, la medesima Cimino e il fratello della vittima, Claudio, avevano commentato in maniera irriverente un messaggio che Sabrina aveva inviato alla S. (Scazzi). Lo scopo era quello di conoscere la persona che il medesimo Russo avrebbe accompagnato per ultima a casa.

Si trattava di rapporti in corso di cambiamento, tanto che S. (Sarah) S. (Scazzi) aveva annotato nel suo diario, già il 12 luglio 2010, l'atteggiamento della Misseri che non le permetteva di uscire e che non le rispondeva al telefono (cfr. fl. 198).

Vi era stato un chiarimento tra Sabrina Misseri e il Russo, il 21 agosto 2010, alla presenza della S. (Scazzi). Dopo l'evento del 21 agosto la vittima si era recata a San Pancrazio, allontanandosi per qualche giorno da Avetrana.

La sera del 25 agosto 2010 S. (Sarah) S. (Scazzi) era rientrata ad Avetrana e si era recata, come spesso soleva fare, al pub 102. Dei fatti e del contrasto insorto quella sera tra le due cugine si era avuta contezza dalle deposizioni della De Luca Stefania e della Spagnoletti, oltre che da un'annotazione che la S. (Scazzi) stessa aveva vergato di suo pugno nel diario.

La teste De Luca Stefania aveva riferito di un rimprovero della Misseri alla S. (Scazzi), gesto che aveva indotto tristezza nella giovane, quasi al punto da indurla al pianto. La teste rammentava quello stato d'animo e lo aveva collegato alla partenza del fratello, Claudio, rientrato a Milano. Quella percepita era una condizione assimilabile alla mortificazione e la stessa Misseri aveva riferito che, prima di raggiungere la birreria, v'era stata una lite tra lei e la S. (Scazzi) in auto. Su quel dato Spagnoletti Mariangela aveva confermato che in auto le due cugine avevano discusso degli atteggiamenti di S. (Sarah) verso Ivano, discussione cui aveva fatto seguito la frase della Misseri che S. (Sarah) S. (Scazzi) *si vendeva per due coccole*. Alludeva in tal modo al fatto che S. (Sarah) non si fosse, in definitiva, schierata con la cugina, dopo la rottura della medesima con il Russo.

Lo stesso diario della S. (Scazzi) e l'ultima annotazione contenuta attestavano che quella sera Sabrina si era "arrabbiata" con la cugina, per il suo comportamento verso il Russo (annotazione del 26 agosto 2010).

Il 26 agosto 2010 S. (Sarah) era uscita tra le 8,00 e le 8,30 e si era recata a casa Misseri. Dopo un'ora circa era rientrata per prendere i soldi necessari per l'acquisto di una crema per Sabrina Misseri (particolare confermato da Nigro Pamela) e si era, poi, trattenuta presso l'abitazione della cugina sino alle 12,00-12,30.

Anna Pisanò, che quella mattina aveva effettuato un trattamento estetico presso l'abitazione della Misseri, aveva riferito anche di una certa tensione notata tra le due cugine, tanto da rivolgere alla giovane S. (Sarah) l'invito ad andare al mare con lei e le figlie. Sabrina Misseri aveva replicato che, se si fosse sentita meglio, avrebbe lei portato la cugina al mare.

La Misseri e la Spagnoletti avevano già preso appuntamento per recarsi in spiaggia quel pomeriggio.

S. (Sarah) S. (Scazzi) era rientrata verso le 12,00-12,30 a casa ed aveva comunicato alla madre che si sarebbe recata al mare con la cugina. Aveva, dunque, accompagnato il padre a fare la spesa.

La Corte territoriale ha ritenuto che S. (Sarah) uscì poi nuovamente e raggiunse casa Misseri, dopo aver consumato un pasto veloce.

La sentenza impugnata ha ripercorso le testimonianze di C. (Concetta) Serrano Spagnolo, Giacomo S. (Scazzi) ed Ecaterina Pantir (badante in casa S. (Scazzi)) e ha riportato i dati desunti dall'esame dei contatti telefonici (cfr. fl. 281-282).

Ha affermato che S. (Sarah) S. (Scazzi) **uscì tra le ore 13:20 e le ore 13:35** (fl. 288), dato compatibile con la dichiarazione della stessa Pantir (che ha sempre affermato che l'uscita da casa avvenne poco prima delle ore 14,00).

Ha osservato che S. (Sarah) S. (Scazzi) riferì di aver ricevuto il messaggio della cugina, che la invitava ad andare al mare, dieci, quindici minuti dopo il rientro con il padre a casa, rientro avvenuto tra le ore 12,48 e le ore 12,50.

Il messaggio effettivo, però, risultava **ricevuto alle 14:25:11**, e ciò dimostra, secondo il giudice *a quo*, che non è possibile che la ragazza uscì dopo la sua ricezione. Il compimento di quanto aveva posto in essere S. (Sarah) secondo la descrizione fattane dai familiari e la supposta uscita 'dopo' la ricezione del suddetto documentato messaggio, infatti, l'avrebbero fatta giungere presso l'abitazione Misseri in un orario in cui era ivi già presente la Spagnoletti (che però non la vide mai arrivare). Ne conseguiva, pertanto, che S. (Sarah), a giudizio della Corte, aveva detto **una bugia ai genitori**, quando aveva affermato di essere in procinto di uscire perché aveva ricevuto il messaggio della cugina, messaggio che, al contrario, in quel momento non le era stato ancora inviato.

L.

Sono state esaminate le deposizioni dei testi Antonio Petarra, Giuseppe Maresca, Pamela Trono, Giuseppina Di Bari e quella del teste Olivieri, datore di lavoro della Trono e della Di Bari stessa, in uno a quelle dei testi Giuseppina Nardelli e Fedele Giangrande, per inferirne la conclusione che la S. (Scazzi) fosse giunta entro le ore 14:00 presso l'abitazione Misseri.

L'arrivo effettivo di S. (Sarah) S. (Scazzi) a casa Misseri era supportato anche da un colloquio intercettato in carcere tra la Serrano Cosima ed il marito, durante il quale la prima affermava: *quel giorno sarebbe stato meglio se fosse caduto un fulmine sulla casa e ci avesse fulminati tutti prima che giungesse la ragazza* (cfr. fl. 367). Ancora, dialogando con la figlia Valentina, la Serrano affermava che il fatto era avvenuto a casa loro e ciò determinava che tutto fosse contro di loro.

S. (Sarah) doveva, in effetti, essere stata uccisa tra le ore 14,00 e le 14,20 circa, alla stregua delle conclusioni del medico legale, Strada, che aveva calcolato i tempi di digestione della giovane, collocando la morte dopo circa un'ora dalla consumazione del pasto.

I risultati dei tabulati.

Dai tabulati telefonici derivano, ancora, elementi significativi per la ricostruzione dei fatti, a giudizio della Corte territoriale.

Alle 14:18:47 F. (Francesca) M. (Massari), amica di S. (Sarah), le aveva inviato un sms, senza ricevere risposta.

La stessa Massari, dopo poco, alle **14:23:11**, aveva chiamato S. (Sarah), per ottenere riscontro sul messaggio, e non aveva ricevuto risposta.

Il mancato riscontro di S. (Sarah) al messaggio e alla chiamata dell'amica era stato ritenuto da costei inusuale. Ciò perché, anche in ritardo, S. (Sarah) era solita dare un cenno di riscontro.

La sentenza ha ripreso i contatti registratisi nell'arco temporale di riferimento e ha riepilogato che:

alle 13:59 Serrano Ada Maria aveva chiamato la Misseri e non aveva ricevuto risposta;

alle 14:23:31 Mariangela Spagnoletti aveva inviato alla Misseri il seguente sms: *il tempo di mettere il costume e vengo*;

alle 14:24:03 Sabrina aveva replicato: *avviso S. (Sarah)?*

alle 14:24:30 la Spagnoletti aveva risposto: *ok*

La Spagnoletti, hanno osservato i giudici di merito, era rimasta stupita dalla richiesta della Misseri, poiché la presenza di S. (Sarah) era scontata dalla sera precedente.

Erano seguiti gli sms da Sabrina a S. (Sarah) delle **14:25:08** e delle **14:28:13** e, dunque, lo squillo dall'utenza della S. (Scazzi) alla Misseri alle **14:28:26**.

Alle **14:28:40** la Misseri aveva mandato un sms alla Spagnoletti dal testo: *sto tentando in bagno*.

Alle 14:31 la Misseri aveva ricevuto un sms dall'amica Cimino Angela, cui aveva risposto;

alle 14:35:37 nuovo sms dalla medesima Cimino, ricevuto alle 14:38:36, cui non aveva risposto;

alle 14:39:27 aveva inviato un sms alla Spagnoletti dal testo: *pronta*.

Alle 14:42:48 Sabrina, in presenza delle due sorelle Spagnoletti, aveva chiamato l'utenza di S. (Sarah) e non aveva ricevuto risposta.

Altra chiamata aveva effettuato alle **14:44:24** ma l'utenza risultava disattivata.

L'alibi della Misseri, le conclusioni raggiunte e le dichiarazioni a discolta.

La Corte territoriale (cfr. fl. 386) si sofferma sulle ragioni della falsità dell'alibi della Misseri, alibi fallito poiché, secondo quanto la Spagnoletti aveva chiarito al dibattimento, era già certo dalla sera precedente che si sarebbero recate al mare.

Sabrina Misseri affermava di essersi riposata quel pomeriggio nella camera matrimoniale intorno alle 13.00. Dopo poco era sopraggiunta la madre; intorno alle 13.30 era giunto il padre che aveva detto qualcosa alla donna. La Misseri affermava di non aver risposto ad una telefonata della Serrano Ada Maria, per non prendere impegni, per l'eventualità in cui avessero deciso di andare al mare. Aveva, dunque, ricevuto l'sms dell'amica e, ancora a letto, lo squillo della cugina, particolare su cui le era stata formulata contestazione, avendo nelle precedenti dichiarazioni affermato d'aver ricevuto lo squillo quando era in bagno. Aveva, indi, inviato un messaggio alla Spagnoletti.

Cosima Serrano aveva inteso solo rendere dichiarazioni spontanee all'udienza d'appello del 27/2/2015.

Tornata dal lavoro, aveva riposato, accanto alla figlia, che dormiva. Aveva sentito il messaggio della Spagnoletti e la figlia che avrebbe avvisato S. (Sarah). Ha contestato il movente del delitto; aveva verso la nipote sentimenti d'affetto e di solidarietà. Rivedeva criticamente le testimonianze più significative tra cui quella della Pisanò e si soffermava sull'episodio del rapimento, sottolineandone la dinamica assolutamente inverosimile.

Ha fornito la sua interpretazione dei colloqui intercettati e ha ribadito la sua innocenza e quella della figlia.

La Corte d'assise d'appello, in uno scrutinio critico delle dichiarazioni, ha esaminato le rispettive prospettazioni, operandone un confronto e incrociandolo con quanto affermato da **Michele Misseri**, enucleando così i rispettivi punti di discrasia.

Madre e figlia avevano inteso sorreggersi vicendevolmente in un alibi che era crollato in sede dibattimentale, non essendo riuscite entrambe a coordinare le

versioni in termini coerenti con quanto aveva affermato lo stesso Misseri Michele (fl. 458).

Si è ritenuto che la S. (Scazzi), giunta presso casa Misseri, se ne era allontanata, dirigendosi presso la sua abitazione. Era stata inseguita a bordo della vettura Opel Astra dalla Serrano e da Sabrina Misseri ed era stata costretta a salire in auto per essere condotta nuovamente in via Deledda 22. Lì era stata strangolata.

Il sequestro di persona.

Teste oculare della specifica vicenda era stato il fioraio di Avetrana, Giovanni Buccolieri. Costui il 9/4/2011 aveva reso specifiche e precise dichiarazioni sul punto, salvo ritrattare l'11 aprile 2011 e sostenere di non essere certo se si trattasse di un evento realmente percepito o solo sognato.

Citato in dibattimento, nella sopravvenuta veste processuale di cui all'art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere, perché imputato del delitto di cui all'art. 371 bis cod. pen.. La Corte territoriale, tuttavia, ha ricostruito il quadro di prova sul punto valorizzando:

- a) le dichiarazioni *de relato* di Anna Pisanò e di Vanessa Cerra;
- b) le testimonianze della Morleo e della Spagnoletti sulla posizione e lo spostamento della vettura Opel Astra della Serrano, in via Deledda;
- c) le intercettazioni e la deposizione di Donato Massari (fl. 662 e ss.).

Anna Pisanò, ha annotato la Corte di merito, era attendibile e aveva affermato d'aver appreso dalla figlia, Vanessa Cerra, che il Buccolieri le aveva parlato degli eventi come di fatti percepiti realmente. Il pomeriggio del 26 agosto il teste aveva visto la Serrano scendere dall'auto e afferrare per i capelli la S. (Scazzi), costringendola a salire in auto. La figlia si era rifiutata di rivelare in immediato l'identità della sua fonte. Poco prima che si trasferisse in Germania, le aveva però confermato l'identità del dichiarante, che era, appunto, il Buccolieri, fioraio di Avetrana. Costui, sentito, aveva prima raccontato i fatti come reali e dopo due giorni aveva rettificato, dicendo che si era trattato di un sogno. La Pisanò aveva confermato le sue dichiarazioni all'udienza dibattimentale dell'8/5/2012.

La mancata rivelazione dell'identità della fonte da parte della Cerra, nel racconto di Anna Cosima Pisanò, era legata all'anticipazione del Buccolieri che, se la Cerra avesse parlato, egli avrebbe negato e detto che si era trattato di un sogno.

Vanessa Cerra, trasferitasi in Germania, aveva ricevuto una chiamata dal medesimo Buccolieri, durante la quale questi commentava un messaggio inviatogli dalla madre della ragazza (la Pisanò, appunto) che lo invitava a dire la verità.

Vanessa, ascoltata a mezzo rogatoria, aveva confermato i fatti, precisando, tuttavia, d'aver saputo dal Buccolieri che si era trattato di un sogno.

Quanto all'intercettazione tra costei e il Buccolieri, si è osservato che la registrazione fu ascoltata in camera di consiglio e fu colto il tono assertivo con cui l'uomo sottolineava la versione che la Cerra medesima avrebbe dovuto rendere agli inquirenti.

Sono state, poi, esaminate le dichiarazioni rese da **Giuseppina Scredo**, moglie del Buccolieri, al dibattimento, all'udienza del 22-5-2012, circostanza in cui aveva confermato che il racconto del marito le era stato presentato come concernente un sogno.

La Corte territoriale ha ritenuto, peraltro, che il Buccolieri avesse riferito i fatti realmente accaduti alla sola Vanessa Cerra, con cui aveva instaurato un rapporto di particolare confidenza.

Anche la conversazione in data 1-6-2011 ore 18.40, in auto, captata tra Cosima Prudenzano e Anna Scredo (suocera e cognata del Buccolieri) confermava l'effettività dell'evento percepito dal Buccolieri. La prima affermava che il *fioraio* non aveva sognato e che era stato, in definitiva, costretto a introdurre l'argomento del sogno, poiché aveva atteso troppo tempo prima di rivelare quanto aveva visto.

Altra conversazione - tra le medesime colloquanti - dava conto che il Buccolieri era preoccupato, perché temeva che si potesse scoprire che lui stesse in quel posto "per davvero" (cfr. fl. 540).

Secondo i giudici di merito v'erano due elementi che confermavano la presenza del fioraio in un luogo compatibile con l'avvistamento e con l'orario coincidente con il momento della riferita condotta posta in essere da Cosima Serrano (ritenuta riscontrata anche dallo spostamento della vettura di quest'ultima, nell'arco temporale compreso tra le 13.50 e le 14.41).

E' stata richiamata, in questa cornice, la deposizione della Scredo Giuseppina, moglie del Buccolieri, per inferire che costui fosse uscito alle 14.00 da casa e si fosse recato, secondo il provvedimento impugnato, presso il Ristorante *la Grottella* per effettuare una consegna di fiori.

In secondo luogo è stata ritenuta rilevante la dichiarazione *de relato* di Anna Cosima Pisanò, che, a sua volta, aveva riportato quanto appreso da Tondo Malorgio Antonia, suocera del Nigro Giuseppe, titolare della struttura di ristorazione testé evocata.

La Malorgio aveva raccontato alla Pisanò d'aver visto sopraggiungere un pulmino bianco, intorno alle 13,45 del 26-8-2010. Ella aveva affermato che era in quel momento intenta a fare le pulizie nella camera da riservare agli sposi, poiché di lì a poco si sarebbe svolto un ricevimento nuziale, e aveva notato il mezzo indicato e un uomo, dalla corporatura compatibile con quella del Buccolieri stesso, operare una consegna di fiori.

Pur avendo la medesima Pisanò invitato la Malorgio a riferire ai carabinieri il dato, la donna aveva replicato che non intendeva farlo per non mettere in difficoltà il genero, per il quale lavorava *in nero*.

I carabinieri avevano chiesto chiarimenti al Nigro e la Malorgio aveva riferito alla Pisanò che il genero le aveva suggerito di riferire che quel giorno era rimasta nella struttura sino alle 12,00, là dove ella si era, al contrario, trattenuta sino alle ore 14,00.

Nigro Giuseppe, dal suo canto, imputato del reato di cui al capo P), aveva negato la consegna dei fiori, confermando peraltro d'aver detto alla suocera di riferire che si era allontanata verso le 12,00; ma ciò solo per tranquillizzarla.

L'addobbo floreale era stato fatto, a suo dire, solo da un fornitore di Erchie. Due furgoni bianchi avevano fatto ingresso alla struttura quel giorno: l'uno, per la consegna delle mozzarelle e l'altro per recapitare la torta nuziale.

La consegna della torta era stata riscontrata ed era stata effettuata dal teste Colucci, che si era recato presso il ristorante, in orario compatibile con i fatti *de quibus*, accedendo dal retro.

Il mendacio cui il Nigro aveva tentato di indurre la Malorgio si è ritenuto fosse diretto a inquinare le investigazioni e, pertanto, è stata confermata la condanna del Nigro stesso per il delitto di favoreggiamento.

In un arco temporale compatibile con la scena osservata dal *fioraio*, risultava *aliunde* lo spostamento dell'autovettura Opel Astra di Cosima Serrano (cfr. fl. 655). Il dato risulta elaborato attraverso le dichiarazioni rese da Anna Lucia Morleo e Mariangela Spagnoletti.

Donato Massari.

La sentenza impugnata si è soffermata anche su quanto rammentato da Donato M. (Massari). (cfr. fl. 662 e ss.).

Costui era il padre di F. (Francesca), amica della vittima.

Il 4 settembre 2010 Cosima Serrano e Sabrina Misseri si erano recate a bordo della vettura Opel Astra presso la abitazione dei M. (Massari) per ricevere da F. (Francesca) informazioni sul conto di S. (Sarah). Il M. (Massari), nel vedere la vettura Opel Astra, aveva riconosciuto il veicolo come quello notato, nel primo pomeriggio del 26 agosto 2010, per le strade di Avetrana, procedere ad alta velocità. L'uomo rammentava anche d'un furgone *Ford Galaxi* blu. Inizialmente aveva ricordato che alla guida della vettura vi fosse un uomo, con baffi finti e parrucca, figura, poi, collocata alla guida del furgone.

Rivista l'autovettura, al momento della visita da parte delle imputate, non aveva avuto, comunque, dubbio sulla anzidetta corrispondenza e ne aveva parlato alla moglie, Claudia Pernorio, che aveva scattato anche alcune fotografie alla macchina con il suo cellulare.

Sulla base di quanto sopra la Corte territoriale ha ritenuto che il narrato di Giovanni Buccolieri fosse di natura reale e che quella visita delle imputate rientrava in una condotta di depistaggio delle investigazioni(cfr. fl. 702).

La seconda persona a bordo della Opel Astra si è ritenuto fosse Sabrina Misseri, che aveva condiviso con la madre la fulminea progettazione e la conseguente esecuzione del sequestro.

La fase esecutiva dell'omicidio.

Ha osservato la Corte d'assise d'appello come la morte di S. (Sarah) S. (Scazzi) era avvenuta tra le 14,00 e le 14,15 circa, comunque, nell'arco temporale compreso tra il momento in cui la ragazza era ricondotta dalle imputate in casa Misseri e quello in cui sopraggiungeva innanzi la medesima abitazione Mariangela Spagnoletti.

In casa c'erano Misseri Sabrina e Serrano Cosima. Era, a quel punto, scoppiata una lite che, all'evidenza, aveva indotto la ragazza ad uscire e ad allontanarsi. Le recriminazioni di S. (Sarah) avevano indotto anche la Serrano a intromettersi nella discussione. Qualcosa di grave, secondo la Corte di merito, doveva essere stato detto dalla ragazza, tanto da indurre la Serrano e la Misseri, preoccupate verosimilmente che quelle affermazioni giungessero a casa della S. (Scazzi), a inseguirla con la vettura della Serrano (la cui particolare andatura era stata percepita dal teste Massari Donato) e raggiungerla. La Serrano aveva quindi affiancato la ragazza ed era scesa, forzandola ad entrare in auto.

S. (Sarah), riportata in casa, era stata strangolata con una cintura. Ne dava atto l'esito della consulenza tecnica del prof. Strada (cfr. fl. 727).

La Corte d'assise d'appello, in sintesi, ha enucleato in fatto i seguenti elementi a fondamento del costruito a carico:

- le imputate erano con la vittima poco prima della sua morte, avendola costretta a salire a bordo della vettura;
- Sabrina e Cosima erano entrambe in casa nel momento in cui S. (Sarah) era giunta in via Deledda 22, nell'orario della morte e quando era sopraggiunta la Spagnoletti;
- il comune alibi era risultato falso; i mezzi e le modalità dell'omicidio avevano richiesto la partecipazione necessaria di due persone;
- Sabrina aveva ragioni di risentimento tali da integrare un valido movente per il delitto;
- il cadavere della S. (Scazzi) era stato portato in contrada Mosca, da via Deledda 22.

Il risentimento di Sabrina Misseri verso la cugina aveva generato "*il corto circuito emotivo*" e indotto l'omicidio, sorretto certamente da dolo d'impeto, sull'onda della necessità, particolarmente sentita da Cosima Serrano, di salvaguardare

l'immagine della figlia e della famiglia e punire la nipote per il danno recato a Sabrina con la diffusione di un episodio privato ed intimo particolarmente imbarazzante.

Dopo il delitto consumato in casa, il corpo di S. (Sarah) S. (Scazzi) era stato trasportato, attraverso un passaggio interno, in garage.

Le risultanze sulle celle telefoniche.

Sono stati richiamati gli accertamenti eseguiti attraverso l'ausilio del ROS dei carabinieri sulle celle dei telefoni cellulari in uso ai soggetti interessati nella presente vicenda processuale.

In particolare è stato appurato che la cella che serviva l'abitazione Misseri, quella della S. (Scazzi) ed il percorso che la ragazza aveva dovuto compiere per raggiungere, appunto, casa Misseri, era unica. Si trattava della cella che era indicata dal n. 5600-1. Unico punto in cui la casa dei Misseri era servita da una cella diversa era il garage e, precisamente, un punto specifico individuato nella rientranza alla base della rampa, girando a destra. In quel punto era attiva la copertura offerta dalla cella 6024-1.

Tutti i contatti, sino a quello delle 14.42.48, erano stati serviti dalla prima cella indicata.

Ciò si è ritenuto attestasse che tutti i soggetti coinvolti fossero all'interno dell'abitazione dei Misseri.

L'ultimo contatto, quello delle 14.42.48, che registrava la telefonata che Sabrina Misseri aveva fatto a S. (Sarah) S. (Scazzi), senza ricevere risposta, aveva invece documentato che l'apparecchio della S. (Scazzi) stessa si era appoggiato, quale cella servente, alla nr. 6024-1, che copriva il punto indicato del garage. Ciò documentava che la ragazza, da un lato, non aveva risposto perché già uccisa e, dall'altro, che era stata portata nella autorimessa. La stessa cella era stata agganciata dal telefono della Serrano alle 15.25, allorquando ella chiamava il marito in località *Mosca*, mentre lo stesso stava ultimando le operazioni di soppressione del cadavere di S. (Sarah).

Sul punto, attese alcune divergenze con quanto era stato ritenuto dai consulenti a discarico, la Corte ha ritenuto di disporre perizia. Dopo un'ampia e analitica riproposizione dei temi tecnici della discussione affrontata sul punto si è ritenuto che, anche all'esito della perizia disposta, non fossero mutate le indicazioni date e i risultati relativi alle celle agganciate dai cellulari in questione (cfr. fl. 828).

La fase successiva all'omicidio. Le ricerche di S. (Sarah) e i successivi comportamenti di Sabrina e Cosima.

La sentenza dà conto di quanto appreso attraverso il racconto di Mariangela e A. (Alessandra) Spagnoletti. Entrambe erano giunte a casa Misseri intorno alle 14.41. Ciò avveniva, dunque, circa 20, 30 minuti dopo che la Misseri, la S. (Scazzi) e la Serrano erano tornate in auto a casa.



Il messaggio delle ore 14.39.27 segnava il momento in cui i Misseri avevano ripreso il controllo della situazione e, dunque, il testo "pronta", inviato da Sabrina all'amica, permetteva di prendere il contatto con la Spagnoletti senza correre il rischio che costei si potesse avvedere di quanto accaduto. Della S. (Scazzi) all'esterno non v'erano tracce e il corpo della ragazza, oramai in garage, era stato, appunto, affidato al Misseri Michele (cfr. fl.830). Sabrina era in strada e le due vetture della famiglia Misseri erano state notate sulla pubblica via in direzioni opposte. L'una, la Marbella, era parcheggiata con la ruota anteriore destra sul marciapiede e lo sportello anteriore destro che combaciava con la porta piccola del garage. La Opel Astra, invece, era rivolta in direzione della scuola media Briganti. Il garage aveva la porta piccola centrale aperta. La Misseri, ricordava la teste Spagnoletti, era agitata e affermava di aver già mandato due sms alla cugina senza aver ricevuto risposta. Sabrina l'aveva poi chiamata alle 14:42 e, al pari, il telefono aveva squillato senza ricevere riscontro. Altra chiamata aveva effettuato alla 14:44:24, occasione in cui era scattata la segreteria, tanto che la Misseri aveva cominciato a dire alla Spagnoletti "l'hanno presa, l'hanno presa".

Dunque si erano recate presso l'abitazione della S. (Scazzi), facendo poi ritorno presso quella dei Misseri. La Seat Marbella era nella stessa posizione in cui l'avevano lasciata e la Spagnoletti aveva notato Michele Misseri accovacciato di fronte alla porta del garage, che dava le spalle alla vettura.

Dall'auto della Spagnoletti la Misseri aveva chiesto al padre se avesse visto S. (Sarah) e l'uomo alzandosi aveva risposto negativamente. Avevano fatto ritorno presso casa S. (Scazzi) e Sabrina era scesa. Tornando aveva riferito alla Spagnoletti che la zia e il padre della ragazza si stavano recando dai carabinieri.

Nel frangente si erano recate presso l'abitazione della zia Emma Serrano e la Misseri aveva fatto alcune telefonate alla madre e all'amico, Alessio Pisello, oltre che al Russo, che non aveva risposto. Avevano, tra l'altro, fatto diversi giri in auto nel territorio di Avetrana. Erano, all'esito, tornate a casa Misseri. La Spagnoletti in quel frangente, giunti in via Deledda, aveva notato la Serrano sul marciapiede pronta ad entrare nell'Opel Astra; la vettura Marbella era stata spostata e in particolare il cofano era in corrispondenza della porta piccola del garage, che era aperta. Misseri Michele non era presente.

Le ricerche continuarono e si aggiunse anche la Serrano che si spostava a bordo della sua auto.

Le smentite alle dichiarazioni di Sabrina Misseri.

La Corte di merito ha osservato che quanto dichiarato dalla Misseri in dibattimento - essersi essa trattenuta in veranda sin dal momento in cui aveva inviato il messaggio "pronta" alla Spagnoletti (alle 14.39.27) - era in contrasto con il ricordo delle sorelle Spagnoletti. Entrambe, con certezza e dichiarazioni convergenti,

avevano chiarito che la Misseri era già in strada ad attenderle, allorquando erano giunte presso l'abitazione di via Deledda. Mai la medesima Misseri lo aveva fatto in passato, avendo sempre fatto entrare in casa la Spagnoletti o avendole permesso l'accesso alla veranda.

Non ricordava, dal suo canto, la Misseri se, al momento della telefonata che aveva fatto alla cugina (ore 14.42.28), il padre fosse presente, dato non in linea con quanto aveva dichiarato nel corso di un'intervista dell'8/10/2010, durante la quale aveva addirittura aggiunto che il padre le aveva domandato se la cugina avesse risposto.

La frase "l'hanno presa l'hanno presa", affermava la Misseri, era stata pronunciata non al momento dell'incontro con le sorelle Spagnoletti, allorquando era entrata in auto, ma al ritorno da casa degli S. (Scazzi). Ha annotato la Corte territoriale che l'espressione risultava decisamente allarmistica, in relazione al quadro di fatto evidenziatosi sino a quel momento. I coniugi S. (Scazzi) avevano, a loro volta, escluso d'aver parlato con la medesima Misseri in occasione del primo accesso della nipote alla loro abitazione, e Sabrina Misseri era riuscita ad interloquire con costoro solo in occasione del secondo passaggio presso casa S. (Scazzi).

Dopo il secondo accesso a casa S. (Scazzi) Sabrina Misseri aveva rammentato d'aver chiamato il padre, che le aveva riferito di essere in viaggio per recarsi in campagna. La Corte territoriale ha spiegato che la telefonata, che era registrata alle 14:55:41, era stata fatta dopo il primo accesso a casa S. (Scazzi) e aveva lo scopo di assicurarsi che il rientro presso via Deledda non compromettesse le operazioni ivi in atto, protese a eliminare le tracce del delitto e a caricare il corpo della vittima nell'auto.

Seguì l'informazione telefonica che la Misseri diede a sua madre degli eventi e la convocazione presso la caserma dei carabinieri.

La Corte è tornata, poi, su due punti essenziali nel confronto tra quanto dichiarato dalla Misseri e quanto affermato dalle **sorelle Spagnoletti**.

Il primo era relativo alla presenza di Sabrina in strada al momento dell'arrivo delle due sorelle in via Deledda, presenza negata dall'imputata e affermata da entrambe le testi, che rammentavano l'immagine dell'amica, pronta e nella disponibilità di borsa e telo da mare.

Il secondo concerneva il momento in cui la Spagnoletti Mariangela aveva lasciato la Misseri in via Deledda e aveva **notato la presenza della Serrano pronta ad uscire**.

Sul primo punto la Corte territoriale ha interpretato la presenza di Sabrina Misseri come condotta funzionale ad assolvere il ruolo di vedetta e sentinella, proprio in ragione dell'imminente sopraggiungere dell'amica Mariangela. La circostanza aveva costituito oggetto di commento *ex post* tra la Misseri e la Spagnoletti, tanto

che la prima aveva cercato di influenzare il ricordo della seconda inducendole la percezione che si trovasse in veranda (ambientale Caserma Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, in data 30/09/2010 -fil. 873, 874-).

La sentenza impugnata ha, poi, valorizzato un passaggio della deposizione del **teste Alessio Pisello**, che la Misseri aveva coinvolto nelle ricerche della cugina. A costui aveva infatti riferito l'abbigliamento di S. (Sarah) (pantaloncino rosa e canottiera rosa), particolare che aveva dimostrato di conoscere, prima di averlo potuto apprendere dalla badante di casa S. (Scazzi), Ecaterina Pantir. Da ciò la Corte territoriale ha inferito che la Misseri aveva avuto modo di vedere la cugina quel pomeriggio, contrariamente a quanto sostenuto.

Alla luce di quanto esposto, si giungeva alla conclusione che alle 14.41 il cadavere di S. (Sarah) fosse già in auto.

Non plausibile era infatti la versione del Misseri, secondo il quale alle 14.42, quando era giunta la telefonata di Sabrina sul telefonino di S. (Sarah), era in corso l'azione di strangolamento: ciò perché azione siffatta si sarebbe dovuta consumare con il portone del garage aperto e con la presenza all'esterno della figlia e delle due sorelle Spagnoletti, lì sopraggiunte.

Mariangela Spagnoletti aveva lasciato Sabrina a casa in compagnia della madre. Si erano accordate per rivedersi e l'incontro ci fu dopo circa cinque minuti, allorquando la Misseri e la Serrano sopraggiunsero a bordo della vettura di quest'ultima, che utilizzarono per recarsi all'incontro con Alessio Pisello, previo contatto telefonico di Sabrina, registrato alle 15.55.

La Corte territoriale ha ritenuto inspiegabile il comportamento della Serrano che, pronta ad uscire, non aveva coinvolto nelle ricerche il marito. Egualmente, ha ritenuto tale il comportamento di Sabrina Misseri che, piuttosto che rivolgersi al padre, aveva coinvolto nelle ricerche solo gli amici.

La vicenda delle ricerche della Sim Card del telefono di S. (Sarah) S. (Scazzi).

La Corte territoriale si è, poi, soffermata sulle ricerche della sim card del telefono di S. (Sarah) nel garage dei Misseri, per inferire che quel giorno il trasferimento del corpo della S. (Scazzi) in località Mosca fu ritardato evidentemente da un fatto imprevisto, legato proprio alla ricerca della sim card del telefono.

Il Misseri in occasione della confessione del 7/10/2010 aveva parlato della *Sim-Card* dicendo che la sera del delitto, convinto d'aver smarrito la tessera del telefono in garage, aveva cercato l'oggetto, facendosi aiutare dalla figlia Sabrina, alla quale, tuttavia, non aveva detto che si trattava della scheda del telefono di S. (Sarah) ed indicandole, piuttosto, una vite del trattore o altro oggetto che non ricordava bene. Il giorno seguente (l'8/10/2010) durante altro interrogatorio aveva collocato le ricerche due giorni dopo il delitto e il 5-12-2012 in dibattimento aveva affermato di



aver ricercato con la figlia la scheda dopo tre giorni. Aveva detto a Sabrina di aver trovato la scheda nei pressi del locale "la Tavernetta" e di essere convinto di averla smarrita o in campagna o in cantina. Ne aveva altresì parlato con la moglie Cosima.

Ne aveva parlato anche con l'ispettore Lanzo, dicendogli che aveva trovato la scheda per strada e che poi l'aveva smarrita, ricevendo da costui invito a recuperarla e a consegnargliela.

L'episodio in discorso è stato confermato sia da Sabrina Misseri, che (ud. 26-11-2012) aveva ammesso di aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina, sia dal teste Lanzo. La Corte ha ritenuto che si trattasse di una *messinscena* ordita per l'eventualità in cui, all'esito di iniziative di polizia giudiziaria, si fosse rinvenuta la scheda del telefono di S. (Sarah) in casa Misseri.

Il cedimento emotivo.

Una svolta decisiva alle indagini veniva impressa dalla vicenda relativa alla simulazione, da parte del Misseri Michele, del rinvenimento fortuito del telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Il 29-9-2010 alle 7.08.20 il Misseri aveva chiamato la figlia Valentina, che temporaneamente si tratteneva a casa loro e le aveva chiesto informazioni sul cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi), informazioni che la figlia non era stata in grado di dare.

La stessa si era rivolta, dunque, a Sabrina che, sorpresa, aveva replicato con l'espressione *non mi dire che è proprio quello di S. (Sarah)*. Avevano, pertanto, chiamato la famiglia S. (Scazzi) e, rientrato il padre, era stato chiamato il brigadiere Blaiotta, che si era portato sul posto con il Misseri.

Sabrina aveva affermato di aver saputo dal padre, al rientro, che si trattava del telefono della cugina e ha spiegato che a costui era stato riferito dalla polizia giudiziaria, presente in sito: dato questo, tuttavia, smentito sia dal teste Blaiotta, che dal teste Risi.

Misseri Sabrina aveva in effetti inviato due messaggi, alle 8.10.37 e alle 8.11.32, alla sorella, cui aveva confermato che il telefono era di S. (Sarah) e che occorreva tenere il massimo riserbo.

La vicenda del rinvenimento del telefono cellulare era stata oggetto di commento tra i componenti della famiglia Misseri ed erano state rivolte dure critiche all'atteggiamento e alle rivelazioni del Misseri, critiche oggetto di captazione nelle intercettazioni. Si era così consolidato l'atteggiamento da parte delle donne di impedire al Misseri di parlare della scomparsa della nipote.

Anna Pisanò aveva confermato che Sabrina impediva al genitore di parlarne (cfr. fl. 978) e che l'uomo era solito farsi prendere dalla commozione, dato riferito anche dal teste Giovanni Cucci. Emblematiche erano le intercettazioni del 30-9-2010,



durante la quale la Serrano aveva impedito al marito di interloquire, quella dell'1-10-2010, che documentava come la medesima Serrano avesse interrotto il dialogo di Michele Misseri con alcuni giornalisti, e quella del 6-10-2010, durante la quale, nel recarsi a Taranto per essere ascoltati, la Serrano aveva raccomandato al marito di non essere preciso sugli orari.

Il soliloquio di Michele Misseri (fl. 981 della sentenza impugnata).

Il 4/10/2010 era stato notificato al Misseri l'invito a presentarsi per il 6/10/2010 presso gli inquirenti per essere ascoltato. Era stata, dunque, captata il giorno seguente (5/10/2010) una riflessione "ad alta voce" del medesimo Misseri all'interno della sua vettura. In particolare costui affermava che *li avrebbe scoperti*; che ciò avrebbe procurato dispiacere per la famiglia e pregiudizio per la *figlia*, ma che, in definitiva, non credeva a ciò che gli era stato detto. Il soliloquio era stato letto dai giudici di merito come l'attestazione che il Misseri non fosse più in grado di sopportare le pressioni al silenzio e che sarebbe stato disposto anche ad accettare le conseguenze negative che ne sarebbero derivate alla figlia.

I colloqui carcerari del 22 ottobre 2010 e dell'8 novembre 2010.

La Corte territoriale si sofferma sulle captazioni ambientali indicate, registrate presso la casa circondariale di Taranto. La prima documentava un colloquio tra Misseri Michele e la figlia Valentina; la seconda un colloquio tra il primo e la nipote, Maria Greco, detta Daniela.

In riferimento al primo colloquio la Corte si è soffermata sull'espressione "*ce sta muccia la Sabrina ... cu ni parla*", registrata durante il dialogo, espressione immediatamente collegata alla vicenda dell'omicidio di S. (Sarah) e interpretata nel senso che Sabrina avrebbe dovuto parlare del fatto che stava 'nascondendo'.

Nel secondo colloquio il Misseri esternava tutta la sua sofferenza per quanto accaduto e per l'occultamento del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi), la cui immagine (che gli diceva di aver freddo nel pozzo) lo perseguitava. Emergeva il rammarico del Misseri stesso per aver coperto ("mucciato") la figlia Sabrina e non essersi determinato a chiedere aiuto, chiamando i carabinieri o il pronto soccorso. In ogni caso il Misseri ribadiva di aver portato la nipote in campagna.

Lo spostamento delle imputate la mattina del 27 agosto 2010.

Tra le 10.26 e le 10.40 del 27 agosto Serrano Cosima e Sabrina Misseri si portavano in una zona rurale esterna al Comune di Avetrana. Ha ritenuto la Corte d'assise d'appello, in ragione degli accertamenti eseguiti dal ROS dei carabinieri sulle celle agganciate, che si trattasse della zona in cui era stato soppresso il cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Entrambe avevano, al contrario, affermato di essersi recate quella mattina presso i terreni di Valentina Misseri, per riscontrare la gradazione dell'uva per la vendemmia.

La soppressione del cadavere

La Corte d'assise d'appello ha ricostruito la fase di soppressione del cadavere (cfr. fl. 1033), osservando che, dopo l'esecuzione dell'omicidio, Sabrina Misseri e Cosima Serrano avevano incaricato Michele Misseri di liberarsi del corpo della vittima. Sabrina era uscita in strada, per distogliere l'attenzione di Mariangela Spagnoletti, che stava sopraggiungendo, mentre suo padre, con l'ausilio della moglie, trasportava il corpo di S. (Sarah) in garage, caricandolo nel cofano della vettura Seat Marbella. Indi il Misseri si era recato in contrada *Mosca*, ove aveva vissuto da giovane e ove sapeva esserci un pozzo cisterna in disuso. Prelevava lungo il tragitto il nipote Cosma Cosimo, per farsi aiutare, e chiamava, altresì, con analogo scopo, il fratello Carmine Misseri. Quando le operazioni non erano ancora definitivamente terminate il Misseri si allontanava dai luoghi, poiché avrebbe dovuto raggiungere il cognato, Serrano Giuseppe, per la raccolta della verdura, attività che avevano già programmato.

La Corte territoriale ha indicato gli elementi a sostegno della **responsabilità di Michele Misseri**.

Ha spiegato perché ricorra l'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen. e le ragioni per le quali non si possa recuperare il fatto alla condotta di cui all'art. 412 cod. pen. (cfr. fl. 1042).

Sono stati poi enucleati i dati a fondamento della colpevolezza di **Sabrina Misseri e della madre, Cosima Serrano**, per il concorso nello stesso delitto, e quelli inerenti alla ricostruzione del ruolo di **Carmine Misseri**.

La sentenza ha esaminato la posizione di quest'ultimo definendo l'arco temporale entro cui Misseri Michele era rimasto lontano da Avetrana.

Ha valorizzato l'interrogatorio del 7/10/2010, durante il quale Misseri Michele aveva utilizzato il plurale (affermando, nella descrizione degli eventi, *abbiamo parcheggiato*) e i colloqui del 22-10-2010 con Valentina Misseri.

La responsabilità di Carmine Misseri è stata, poi, desunta dalla telefonata che il Misseri Michele aveva fatto al fratello alle 15.08 e dalla falsità dell'alibi prospettato e di alcune dichiarazioni rese.

I due fratelli si erano sentiti quel pomeriggio altre quattro volte (tra le 17.25 e le 21.42) e il Misseri Carmine aveva mentito sul luogo in cui si trovava quel pomeriggio.

E' stato, poi, richiamato il testo dei soliloqui in data 7 ed 8 novembre 2010 durante i quali Carmine Misseri lasciava trasparire la sua preoccupazione per quanto stava accadendo e si lasciava all'affermazione ... *già a vederla così prima* ... (cfr fl. 1060). La moglie dell'imputato, del resto, l'8-11-2010 durante un'ambientale dava atto di aver salvato il marito (*..salvato le chiappe...*) avendogli fornito un alibi.

Di valenza analoga sono state ritenute le conversazioni (n. 832, 833, 834) che attestano la cautela di non parlare con *Mimino* e di non affrontare *quei discorsi* al telefono.

I comportamenti di Misseri Sabrina e Cosima Serrano successivi al 26 agosto 2010.

Alcuni eventi successivi al 26 agosto descrivevano, ancora, a giudizio della Corte territoriale, il sostanziale disinteresse, innanzitutto, di Sabrina Misseri per le sorti della cugina, elemento che induceva a ritenere che la Misseri sapesse che S. (Sarah) S. (Scazzi) era morta.

In primo luogo è stato richiamato il numero di chiamate telefoniche, ritenuto esiguo, che Sabrina aveva fatto alla cugina.

La sentenza si è soffermata su quanto accaduto appena la sera successiva alla scomparsa, mentre la Misseri era in birreria con gli amici. Demaride, figlia di Anna Cosima Pisanò, aveva udito dei rumori sospetti provenire dal **palazzetto dello Sport** ed aveva segnalato il dato alla Misseri, che era rimasta sostanzialmente indifferente.

Si è richiamata l'insolita visita a casa di **Giovanni Cucci** per appurare una improbabile presenza della cugina con M. (Marianna), nipote del Cucci, la quale, tuttavia, viveva altrove ed era in vacanza in un altro paese.

I depistaggi.

La Corte territoriale ha enucleato, poi, una serie di condotte delle imputate finalizzate ad evitare che emergessero le rispettive responsabilità.

In questa cornice è stata richiamata la condotta di Sabrina Misseri volta a:

- nascondere a C. (C. (Concetta)) Serrano la presenza dei propri genitori presso l'abitazione di via Deledda 22, subito dopo la scomparsa di S. (Sarah);
- accreditare l'ipotesi del rapimento di S. (Sarah);
- indurre sospetti negli inquirenti sul padre di S. (Sarah) e sulle amicizie di costui a San Pancrazio, convocando l'ispettore Lanzo a casa e rendendolo partecipe di ciò;
- riferire al Russo che i telefoni erano sotto controllo;
- nascondere la sua ossessione per Ivano Russo e gli screzi con la cugina che si erano verificati in quei giorni, fino a quando Stefania De Luca non ne aveva fatto personalmente parola con gli inquirenti;
- descrivere come *allegra* la mattina del 26 agosto 2010, di contro a quanto rilevato da Anna Pisanò;
- indurre la zia C. (C. (Concetta)) Serrano a non consegnare i diari di S. (Sarah) alla polizia giudiziaria;
- tentare di manipolare il ricordo della Spagnoletti sulla presenza di ella Misseri in veranda il 26 agosto 2010, allorquando era giunta l'amica;

- carpire informazioni da F. (Francesca) M. (Massari), amica di S. (Sarah), e che aveva cercato di contattare quest'ultima, come la Misseri sapeva per avere avuto la possibilità di vedere il telefonino della cugina.

Anche Cosima Serrano aveva tenuto comportamenti con analoga finalità. In particolare aveva:

- contattato il cognato Carmine Misseri al fine di impedirgli di raccontare agli inquirenti quello che avrebbe potuto riferirgli il fratello;
- tentato di indurre Donato Massari a modificare la sua versione in ordine al furgone che aveva visto il 26 agosto 2010.

La 'confessione' stragiudiziale di Sabrina Misseri alla Pisanò.

A carico della Misseri Sabrina è stato richiamato quanto riferito da costei ad Anna Cosima Pisanò la sera del 6/10/2010. Durante una diretta televisiva era giunta la notizia che Misseri Michele aveva confessato il delitto. Sabrina Misseri, presente al collegamento, visibilmente provata, si lasciava andare ad alcune esternazioni, ritenute equipollenti ad una confessione stragiudiziale, mentre si rivolgeva alla Pisanò ivi presente. Costei le percepiva e le riferiva al dibattimento: *" l'hanno incastrato, l'hanno incastrato papà, no l'hanno incastrato, papà ha confessato".* Alla richiesta della Pisanò, la Misseri aggiungeva: *Anna anche io dopo sette ore sotto torchio messa avrei detto che ho ucciso Sara e dove l'ho messa, ma non l'ho fatto.* L'amica incredula aveva replicato chiedendo come potesse dire una cosa del genere non avendola fatta ed aveva ricevuto la risposta che dopo tante ore *" ... ti viene di dire la verità e finirla là ... però io non l'ho fatto. Papà sì, io non sono stupida".* (1114).

La Misseri aveva negato d'aver riferito quelle frasi e si era limitata a dire che il padre era rimasto in silenzio per 42 giorni e poi aveva confessato; aveva aggiunto che ciò non sarebbe stato possibile per lei.

La Corte territoriale ha poi valorizzato la deposizione del Russo che, egualmente, aveva ricevuto, dopo il rinvenimento del telefono cellulare di S. (Sarah), la confidenza di Sabrina sul timore che il padre potesse confessare colpe non sue.

La tesi difensiva e le dichiarazioni di Michele Misseri.

Così ricostruiti gli eventi, la sentenza impugnata si è soffermata sulla tesi a discarico, incentrata sostanzialmente sulla evoluzione narrativa del Misseri Michele.

Ne ha enucleato i tratti salienti sviluppando il contenuto dei primi due **interrogatori** in data **6 ottobre 2010** e **7 ottobre 2010**. Si è soffermata, poi, sull'interrogatorio dell'**8 ottobre 2010**, reso all'udienza di convalida del suo fermo, su quello del **15 ottobre 2010** (cfr. fl. 1143) e del successivo **5 novembre 2010**, richiesto dal medesimo Misseri.

Ha dato conto del **ripensamento epistolare che** dal mese di gennaio 2011 aveva affidato ad una serie di missive alle figlie ed alla moglie oltre che ad un



memoriale scritto da lui stesso. Era riemersa la tesi dell'autoaccusa, la riaffermazione della versione del 6 e del 7 ottobre 2010, che l'imputato aveva ribadito in udienza preliminare e in dibattimento, il 5 e il 12 dicembre 2012.

Era escluso, secondo i giudici di merito:

- che il particolare, riferito al dibattimento da Salvatora (detta *Dora*) Serrano, sorella dell'imputata Cosima Serrano e di C. (C. (Concetta)) – su *avances* sessuali ricevute da parte del Misseri Michele allorquando ella era poco più che quindicenne – potesse avere un fondamento;

- che **le dichiarazioni che il Misseri aveva reso allo psichiatra Giovanni Primiani e a Clemente Di Crescenzo**(dichiarazioni extraprocessuali e non verbalizzate) avessero fondamento, non differendo dal generale atteggiamento dichiarativo del medesimo Misseri.

Seguiva l'esame delle contestazioni parallele.

In primo luogo la calunnia contestata a Sabrina Misseri al capo F. Il delitto era supportato dalle dichiarazioni rese dall'imputata l'8.9.2010, con cui si era ritenuto che Sabrina avesse accusato, pur sapendola innocente, della sparizione della cugina, la badante di casa S. (Scazzi) (cfr. fl. 1223).

In secondo luogo la Corte territoriale si è soffermata sull'imputazione ascritta al capo I a carico di Vito Russo jr. Era stato configurato il favoreggiamento nei confronti dell'avvocato Russo che, con la sua condotta e al fine di favorire la Misseri, aveva tentato di screditare l'attendibilità di Mariangela Spagnoletti.

Il fatto era stato ritenuto provato e si era sostanzialmente nell'aver esercitato pressioni ed intimidazioni su Ivano Russo, al fine di dimostrare una sorta di rancore della Spagnoletti stessa verso la Misseri, nei cui confronti la prima aveva reso dichiarazioni pregiudizievoli, collegando la vicenda dichiarativa ad un interesse sentimentale della dichiarante medesima verso il Russo.

La Corte territoriale, ritenuta la fondatezza del secondo motivo d'appello ha, tuttavia, riqualificato la condotta ex art. 56 cod. pen. essendosi essa arrestata alla soglia del tentativo punibile.

I RICORSI PER CASSAZIONE

2. Ricorre per cassazione **Sabrina Misseri, a mezzo dei difensori di fiducia avvocati Franco Coppi e Nicola Marseglia**, con unico atto di impugnazione, ed enuclea i seguenti motivi di doglianza, evidenziando, in via preliminare:

- la violazione dell'art. 111, comma 3, Cost. e dell'art. 6, comma 3, lett. d), della C.E.D.U., con riferimento all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. relativamente al principio del contraddittorio nella formazione della prova;

- la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della prova in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. nella valutazione della confessione di Michele Misseri e dei suoi effetti sulla posizione dell'imputata, delle dichiarazioni doppiamente *de relato* rese da Anna Cosima Pisanò, delle dichiarazioni rese da Buccolieri Giovanni, nonché di ogni altra prova a carico o a discarico della Misseri;

Lamenta, ancora:

- l'inutilizzabilità delle dichiarazioni doppiamente *de relato* rese da Anna Pisanò, ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in merito a quanto riferito da Giovanni Buccolieri, per essersi costui, sempre, sottratto al contraddittorio dibattimentale (pur avendo interesse eventualmente a giovare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen.);

- la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancata replica a tutte le argomentazioni difensive sollevate nei motivi d'appello.

2.1. Premette la ricorrente che la sentenza impugnata ha:

- riproposto la motivazione della decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione. In particolare risulterebbero posti a fondamento della decisione fatti ritenuti accaduti e che si era dimostrato essere inesistenti o, comunque, essersi verificati in maniera diversa. Emblematica risultava proprio la vicenda del fioraio;

- proceduto a ricostruzioni, attraverso esasperate analisi di tempi ed orari e giungendo ad una forzatura dei dati probatori. In questo senso è stato richiamato in ricorso l'orario di uscita di S. (Sarah) S. (Scazzi) dalla sua abitazione il 26 agosto 2010;

- introdotto regole di esperienza inadeguate rispetto ai fatti da valutare;

- impiegato congetture per contrastare il significato certo proveniente da dati obiettivi (in particolare la bugia attribuita a S. (Sarah) S. (Scazzi) che si affermava essere uscita di casa prima delle ore 14,00 o l'accusa mossa a Sabrina Misseri d'aver usato il cellulare della cugina, dopo il delitto, per preconstituire un alibi, simulando un messaggio inviato da S. (Sarah));

- valorizzato testi falsi o inattendibili per smentire la tesi della ricorrente. In questa ottica si è richiamata la dichiarazione della Pisanò, doppiamente *de relato*, smentita dalla fonte da cui la donna assumeva d'aver ricevuto le informazioni;

- valorizzato sempre la versione contraria alla ricorrente, nel contrasto tra due tesi egualmente possibili;

- omesso di approfondire i temi che la stessa Corte di cassazione aveva segnalato in fase di annullamento dei titoli cautelari;

- valorizzato, in violazione del principio secondo cui la prova si forma nel dibattimento, dichiarazioni investigative o rese ad organi di stampa;



- svalutato le prove consistenti a favore di Sabrina Misseri e in particolare le deposizioni del dott. Primiani, del prof. Strada e di Clemente di Crescenzo, ai quali Michele Misseri, pure nel periodo in cui muoveva accuse alla figlia, continuava a dire di essere stato unico autore del delitto;

- ignorato le indicazioni in ordine al movente del delitto e alla confessione stragiudiziale di Sabrina Misseri, provenienti dalle due sentenze rese sui temi cautelari dalla Corte di cassazione il 15/5/2011 e il 29/9/2011;

- svalutato, con inversione dei parametri logici, l'alibi di Sabrina Misseri.

2.1. Ciò premesso il ricorso, in un complesso ed articolato primo motivo, affronta il tema della **confessione di Michele Misseri e delle ritrattazioni dello stesso.**

Si annota che il 6/10/2010 Michele Misseri aveva confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi), conducendo gli inquirenti sul posto ove aveva distrutto anche gli effetti personali della ragazza. Lo aveva fatto accennando ad un impulso sessuale, come possibile movente del delitto.

Nel prosieguo Misseri Michele aveva ritrattato le dichiarazioni rese. Aveva accusato la figlia Sabrina, assumendo, inizialmente, che costei avesse cooperato nell'uccisione della S. (Scazzi) e, poi, che fosse stata unica autrice dell'omicidio, essendosi egli, invece, limitato al mero occultamento del cadavere.

La ritrattazione era stata oggetto di nuovo ripensamento e il Misseri era tornato ad accusare (solo) se stesso della morte di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Quest'ultima era la versione che l'imputato aveva ribadito anche in dibattimento, ascoltato all'udienza del 5/12/2012.

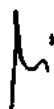
La sentenza impugnata, lamenta il ricorso, non si sarebbe confrontata con il tema in questione.

Esisterebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, una vera gerarchia tra le dichiarazioni e si sarebbe dovuto dare prevalenza a quelle rese nel contraddittorio dibattimentale.

Del resto, il *revirement* che aveva portato alla posizione definitiva assunta dal Misseri, conforme a quella iniziale, non era stato privo di spiegazione. Non si era trattato di un mero ripensamento o d'un semplice cambio di rotta. Il dichiarante, infatti, aveva spiegato le ragioni che in precedenza lo avevano indotto ad accusare la figlia. Aveva, al riguardo, chiarito che quella determinazione aveva tratto genesi dal convincimento che per la morte, sia pur involontaria, di S. (Sarah), alla figlia stessa sarebbe stata inflitta una pena mite e, d'altro canto, egli sarebbe stato punito per il solo occultamento del cadavere.

Appariva, dunque, veritiera la confessione resa all'inizio.

In particolare Misseri Michele aveva rivelato il luogo di occultamento del corpo; aveva condotto gli inquirenti al pozzo in contrada Mosca; aveva indicato il posto ove



si era fermato per denudare il cadavere e per bruciarne gli abiti. Nei giorni precedenti la sua audizione aveva, altresì, simulato il casuale rinvenimento del telefono cellulare della giovane vittima. Egli dall'inizio si era indirizzato a far confluire su di sé i sospetti, posizionando, innanzitutto, il telefono in luoghi in cui sarebbe stato probabile un ritrovamento. Si trattava di una condotta coerente con le affermazioni confessionarie.

Erano, di converso, false le accuse successive.

In incidente probatorio il Misseri aveva inventato la storia del *cavalluccio*, gioco nel corso del quale S. (Sarah) - che assumeva la parte del destriero - sarebbe caduta e rimasta strozzata.

L'accusa nei confronti della figlia, si annota in ricorso, era priva dei requisiti di costanza, precisione e coerenza.

Sabrina, nella versione del Misseri, avrebbe condotto la cugina in *garage*, ove il padre avrebbe dovuto *impartire una lezione*, gesto finalizzato ad ottenere il silenzio sulle *avances* sessuali di cui la S. (Scazzi) stessa era stata destinataria da parte dello zio. Ancora, Sabrina avrebbe bloccato la vittima, mentre il padre le cingeva la gola.

A questa versione si era, poi, sovrapposta l'altra che vedeva autrice dell'omicidio la sola Sabrina che avrebbe, poi, invitato il genitore a scendere in garage.

Enuncia il ricorso l'illogicità della decisione, concentrandosi sul punto in cui si era ritenuto che la responsabilità della Misseri non discendesse dalle dichiarazioni del padre. Ciò perché il processo si confrontava con l'alternativa che il delitto fosse opera del Misseri stesso o della figlia. Caduta la chiamata del primo verso la seconda, sarebbe residuata, in chiave probatoria, la sua confessione.

Non sarebbe stata appagante, secondo la ricorrente, la valutazione e l'interpretazione del soliloquio in auto del 5/10/2010 in cui Michele Misseri aveva lasciato intendere - secondo la Corte territoriale - che autori dell'omicidio fossero la figlia e la moglie.

A parte l'incomprensibilità sul piano fonetico e logico del brevissimo tratto d'eloquio, osserva il ricorso che il Misseri aveva dato una spiegazione dibattimentale di quelle dichiarazioni. Il riferimento captato "*li scoprirò*", aveva dichiarato, non era legato alle congiunte e la parola "*figlia*", egualmente presente, era riferita alla vittima, S. (Sarah) S. (Scazzi), e non a Sabrina, come inesattamente ritenuto.

Il ricorso annota, tra l'altro, che v'era stata violazione degli artt. 111 Cost., 187, 190 e 498 cod. proc. pen., poiché il convincimento del giudice si era formato in violazione della regola del contraddittorio nella formazione della prova.

I giudici avevano ascoltato la registrazione ed attribuito - ai fini del decidere - un significato diverso da quello che risultava dalle perizie relative e dalle trascrizioni.

In ipotesi siffatte, fermo il diritto al riascolto, v'era obbligo di disporre nuova perizia, così evitando di sottrarre al contraddittorio il testo che avrebbe, poi, integrato la base decisoria.

I punti di illogicità, nell'interpretazione della captazione, sono stati così esplicitati.

Se il Michele Misseri avesse ritenuto di dover "scoprire" moglie e figlia, collegandole al delitto, non si sarebbe spiegato la sua dichiarazione del giorno seguente a quella registrazione, con cui si era assunta la responsabilità esclusiva per l'omicidio.

La sentenza non avrebbe chiarito perché il Misseri avesse simulato il ritrovamento del telefono e come esso si conciliasse con il testo del soliloquio. Le affermazioni quivi contenute, piuttosto, attestavano il suo rammarico per il dolore che la famiglia avrebbe provato alla notizia che egli era stato autore del fatto. Ancora, traspariva dal testo della riflessione il rimorso per quanto accaduto a S. (Sarah).

Non risultavano significativi nella prospettiva in cui erano stati valorizzati dalla decisione impugnata i colloqui che Michele Misseri aveva intrattenuto in carcere con la figlia Valentina e con la nipote Maria Greco (cfr. fl. 996 e ss.).

Quanto al primo colloquio, risulterebbe illogico ritenere che la manifestazione d'affetto della figlia Valentina verso il padre si collegasse all'assunzione di responsabilità per il delitto, nonostante la sua innocenza, e alla scelta di coprire la figlia Sabrina. Nella stessa linea d'illogicità si poneva il riferito sentimento di Sabrina verso il genitore e il suo persistere, nonostante l'accusa rivoltale.

Sul secondo colloquio con la nipote, Maria Greco (cfr. fl. 1003), si rileva in ricorso che costei non credeva alla responsabilità dello zio e tendesse a fargli dichiarare che, con le affermazioni rese, aveva lo scopo di coprire la figlia Sabrina.

L'illogicità dell'interpretazione offerta dalla Corte territoriale discenderebbe dalla circostanza che la ragazza aveva opposto la sua incredulità al cospetto dello zio, ritenuto, in definitiva, incapace di porre in essere un gesto così efferato. Costui, tuttavia, aveva replicato con un'espressione che postulava che quel giorno fosse scattato qualcosa che lo aveva indotto a commettere quel crimine. D'altro canto, a fronte dell'invito della nipote a dire la verità e ad accusare Sabrina, il Misseri aveva affermato " *non posso Inc ... se Sabrina non ha fatto niente ...*".

Nella prospettazione a discarico risultano rilevanti i colloqui in carcere tra il Misseri e la moglie Cosima Serrano, prima della detenzione di quest'ultima.

Là dove costei avesse cooperato con la figlia nell'esecuzione del delitto ed avesse poi imposto al marito di sopprimere il cadavere, non avrebbe avuto alcuna logica spiegazione la richiesta a lui rivolta di ottenere notizie e chiarimenti sul fatto. La Serrano aveva chiesto al marito se avesse abusato sessualmente di S. (Sarah) e il

Misseri, dopo aver risposto negativamente, aveva, comunque, manifestato alla moglie la disponibilità a dire il contrario se lei avesse voluto. A quel tipo di esternazione la medesima Serrano aveva opposto un rifiuto fermo: lo aveva pregato di dire *la verità*.

Posto, per ipotesi, che il Misseri avesse detto la verità accusando la figlia, si osserva in ricorso, sarebbero rimasti privi di risposta tre interrogativi.

Il primo concerne la ragione per la quale dovesse il medesimo Misseri indirizzare su di sé i sospetti, dopo aver occultato il cadavere in un pozzo ed in luogo in cui non sarebbe stato più rinvenuto. Sarebbe stato razionale non fare nulla. Non si spiegherebbe perché, dopo aver accusato se stesso, dovesse spiegare, altresì, chiamata in reità verso la figlia. Infine, non si spiegherebbe la *messa in scena* della *sim card* e dello stesso ritrovamento del telefonino.

Il Misseri, osserva la difesa, non aveva mai descritto la dinamica delittuosa. Anche nell'ipotesi in cui non fosse stato presente, massima di esperienza avrebbe peraltro, secondo razionalità, voluto che egli si facesse raccontare dalla figlia (verso cui aveva successivamente rivolto le accuse del delitto) quanto era accaduto.

Conclusione più logica e razionale era che egli, dopo aver commesso il delitto, avesse fatto di tutto per attirare su di sé i sospetti e, dunque, era crollato ammettendo i fatti nel corso del suo interrogatorio. Intesa la gravità della pena e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, aveva spiegato accusa verso la figlia, nella presupposizione, in sostanza, che costei sarebbe stata destinataria di un'imputazione colposa. Tutto ciò per allontanare la possibilità dell'ergastolo in suo danno. Appurato che non sarebbe stata possibile detta soluzione per Sabrina, aveva, con le nuove dichiarazioni, restaurato la verità.

Il Misseri, annota il ricorso, aveva sempre sostenuto la tesi della sua personale responsabilità, parlando con soggetti diversi dagli inquirenti. Lo aveva fatto sia verso il Primiani, medico psichiatra che lo aveva seguito in carcere, sia verso il prof. Strada, consulente del P.M., sia verso il De Crescenzo, suo compagno di cella.

La sentenza impugnata ha svalutato gli elementi indicati, riducendo il numero di colloqui del Misseri con il Primiani ed osservando che il De Crescenzo non aveva mai annotato nel suo diario quei fatti e il contenuto dei colloqui con lo stesso *chiamante*.

Il ricorso si è poi concentrato sulla **coincidenza tra la versione di Misseri Michele e l'alibi di Sabrina**.

Il Misseri era sceso in garage dopo aver pranzato. Indi era giunta S. (Sarah) alle 14,25.

L'orario indicato dal Misseri, sia pur con la necessaria elasticità, era confermato e compatibile con quanto dichiarato da più fonti testimoniali (C. (C. (Concetta)) Serrano, madre di S. (Sarah), che affermava che la figlia era uscita intorno alle

14,30; Giuseppina Nardelli e Fedele Giangrande, oltre al teste Lanzella, che avevano tutti visto S. (Sarah) nel tragitto in orario compatibile con l'indicazione oraria data dal Misseri).

La sentenza impugnata, al contrario, attraverso un esame esasperante dei testi, è giunta a ritenere che S. (Sarah) fosse uscita intorno alle 13,45, giungendo a casa Misseri prima delle 14,00.

Non si è, tuttavia, tenuto conto che Sabrina non aveva incontrato la cugina; si era portata a casa degli S. (Scazzi) ed ivi era giunta alle 14.52.58. Aveva appreso dagli zii che S. (Sarah) era "appena" uscita. Quella dichiarazione non era compatibile con l'ipotesi che la medesima S. (Sarah) fosse uscita di casa tra le ore 13,45 e le 13,50. Del resto, l'orario delle 14,25/14,30, come indicato dal Misseri, corrispondeva a quanto estratto dal traffico dei tabulati telefonici di Mariangela Spagnoletti, di Sabrina Misseri e della stessa S. (Scazzi).

La sera precedente l'omicidio (il 25 agosto 2010) la Spagnoletti e la Misseri avevano programmato un possibile appuntamento per il giorno seguente, per recarsi al mare.

Ricostruiti gli scambi dei messaggi dalle 14:23 del giorno seguente tra Sabrina, l'amica Mariangela e S. (Sarah) e preso atto dell'invio, alle 14:28, di uno squillo dal telefono di S. (Sarah) alla Misseri, era agevole concludere che la ragazzina a quell'ora fosse ancora viva e che fosse vero quanto avevano affermato i genitori di S. (Sarah) e la badante, secondo i quali la S. (Scazzi) aveva anticipato d'aver appuntamento con la cugina per andare al mare ed era uscita dopo aver ricevuto il messaggio di conferma.

Secondo la difesa, dunque, S. (Sarah) era giunta a casa Misseri ma non aveva incontrato Sabrina che era in bagno. Era scesa, invece, nel garage, ove si era poi consumato il delitto, di cui era stato unico autore il Misseri, sospinto da un movente sessuale, sulla scia di quanto aveva già fatto qualche giorno prima, tentando un approccio di tal tipo verso la nipotina.

A fronte della ricostruzione indicata, assolutamente logica, la sentenza impugnata, lamenta il ricorso, ha ritenuto che lo squillo delle 14,28,26 fosse stato fatto da Sabrina mediante utilizzo del telefono di S. (Sarah), al fine di crearsi un alibi.

Per superare l'obiettivo significato dei dati derivanti dai tabulati, la decisione impugnata, oltre a dover ipotizzare l'artato uso del telefono di S. (Sarah) da parte di Sabrina, si è trovata anche nella necessità di ritenere che S. (Sarah) avesse detto **una bugia** ai genitori quanto alla ricezione del messaggio.

Solo inventando tale circostanza e operando la congettura dell'utilizzo del telefono di S. (Sarah) per lo 'strumentale' squillo di riscontro, si poteva superare la

versione resa da Sabrina, pienamente coincidente con i dati derivanti dai telefoni cellulari e dai tabulati.

La fallacia dell'alibi telefonico secondo la tesi prospettata in sentenza.

Si assume in ricorso che la sentenza avrebbe erroneamente e illogicamente ritenuto che Sabrina Misseri non avesse alcun motivo di inviare un messaggio all'amica Mariangela (*avverto S. (Sarah)?*), essendo pacifico che la cugina sarebbe andata con loro al mare quel pomeriggio. In ogni caso, obietta la difesa, quel messaggio poteva significare semplicemente che avrebbe avvisato immediatamente S. (Sarah). Del resto, se Sabrina avesse effettivamente ucciso la cugina, avrebbe razionalmente cercato di non creare collegamenti in quella congiuntura con la stessa S. (Sarah) e, piuttosto, avrebbe annullato l'incontro per andare al mare, ipotesi certamente possibile, poiché quella mattina la stessa Sabrina aveva un forte mal di testa, dovuto alla cervicale, particolare su cui aveva deposto Pisanò Anna.

Si esamina, dunque, la testimonianza di Antonio Petarra.

Costui, afferma la sentenza, aveva visto S. (Sarah) S. (Scazzi) camminare in direzione via Deledda pochi minuti prima delle 14,00 sulla strada che da casa sua portava a casa Misseri.

Il ricorso lamenta che sul punto la decisione impugnata non ha tenuto conto dei rilievi critici che l'appello aveva mosso, sottolineando l'inattendibilità del ricordo del teste. Egli aveva reso dichiarazioni che non davano certezza sul contenuto del ricordo stesso e aveva affermato di aver visto S. (Sarah) S. (Scazzi) il 26 agosto 2010, prima nella mattinata, due volte e, poi, altre tre volte. Ricordava il suo abbigliamento e spiegava che aveva maglietta rosa e pantaloncini neri. La fonte aveva esplicitato di rammentare d'aver visto la ragazza poco prima delle ore 14:00, orario in cui la moglie lo aveva chiamato in casa per accudire il figlio - mentre era intento a fare un lavoro esternamente all'abitazione - e dovendo ella andare a lavorare. Indi, il teste, assicuratosi che il bimbo dormisse, era uscito fuori e si era avveduto del passaggio della S. (Scazzi).

La difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia esaminato le critiche contenute nell'atto d'appello e i particolari relativi all'abbigliamento, poiché quello descritto dal dichiarante era il vestiario che S. (Sarah) indossava prima di far rientro a casa. Né si era tenuta presente la deposizione del datore di lavoro della moglie del teste stesso. Giuseppe Olivieri aveva, infatti, negato che la donna avesse orari fissi di lavoro ed aveva spiegato che avrebbe raggiunto gli uffici per le pulizie quando erano chiusi. D'estate, poi, non si lavorava di pomeriggio, tanto che la donna aveva libertà assoluta di organizzare gli orari di accesso al lavoro.

Si enucleano, poi, le ragioni dell'incriminazione di Sabrina Misseri.

Il ricorso spiega che un puro pregiudizio ha inciso irrimediabilmente sulla verità.

Si è deformata la valutazione dei fatti, per farla coincidere con una tesi preC. (C. (Concetta)). Ciò si intende dalle dichiarazioni del capitano Abbasciano e dallo stesso verbale di sommarie informazioni che Sabrina Misseri aveva reso al Pubblico Ministero. La sentenza di condanna non si è confrontata con la regola del ragionevole dubbio.

L'alibi di Sabrina Misseri.

Nella ricostruzione di responsabilità a carico della Misseri, annota il ricorso, avevano avuto un ruolo determinante le dichiarazioni del fioraio Buccolieri.

Costui nelle prime indicazioni offerte agli inquirenti aveva affermato di aver visto la S. (Scazzi) fuggire piangente per le vie di Avetrana e di aver notato che era inseguita da Cosima Serrano in auto con a bordo altra persona. La Serrano aveva costretto la ragazza a salire in auto. Premette il ricorso che dette dichiarazioni erano state smentite due giorni dopo, avendo affermato il Buccolieri che si trattava di un sogno.

Riepilogati i risultati e gli orari dei messaggi con i relativi contenuti tra le 14:23:21 e le 14:42 del 26 agosto, si ribadisce in ricorso il tema della non plausibilità della bugia di S. (Sarah) ai familiari sull'uscita poco prima delle 14:00 e l'insussistenza di ogni elemento che potesse supportare la tesi che lo squillo dal cellulare di S. (Sarah) a quello di Sabrina - delle 14:28:26 - fosse stato effettuato da quest'ultima per preconstituire un alibi in suo favore.

La sentenza impugnata, si osserva nell'interesse della ricorrente, ha posto come certo un dato che postulava esistente un litigio la sera prima del delitto. La lite si legava a motivi di gelosia ed al fatto che il Russo Ivano avrebbe dedicato attenzioni a S. (Sarah) S. (Scazzi). Sennonché, la Spagnoletti, con la quale le due ragazze si erano trattenute quella sera, non aveva confermato quel particolare. Aveva solo riferito che Sabrina aveva raccontato d'aver interrotto la relazione con Ivano Russo e che la cugina si era rattristata, perché avrebbe avuto minori occasioni per uscire di sera.

Tornate, dopo essere state accompagnate dalla medesima Spagnoletti, le due cugine si erano trattenute facendo una passeggiata a piazza Unicef e, accertato che non v'era alcuno, Sabrina aveva accompagnato S. (Sarah) a casa.

Non v'era, ancora, alcun elemento che permettesse di ritenere che la lite fosse proseguita la mattina seguente. S. (Sarah) era, infatti, andata a casa della cugina ed era assolutamente normale. Lo confermavano più dichiarazioni e tra queste in particolare quelle della Morleo. Né erano rilevanti quelle della Pisanò che aveva riferito d'aver notato S. (Sarah) triste e silenziosa. Ciò perché il rapporto tra la vittima e la Pisanò non era dei migliori e risultava incrinato per alcune rivelazioni che la medesima Pisanò aveva fatto alla Serrano C. (C. (Concetta)), sul conto del genitore della S. (Scazzi).



Privo di supporto era, altresì, il tema della gelosia come causa della lite.

Sabrina aveva, infatti, interrotto il rapporto con Ivano la sera del 21 agosto ed aveva proseguito la serata con la cugina, S. (Sarah), allegramente impostando anche un *Karaoke*. Lo stesso comportamento tenuto da S. (Sarah), tra la sera del 25 agosto ed il giorno seguente, escludeva che tra le due cugine vi fosse stato alcun litigio.

Unico elemento di fatto che la sentenza era riuscita a valorizzare era un mero rimbrotto di Sabrina verso S. (Sarah), cui aveva recriminato di "*vendersi per due coccole*", particolare ricordato dalla teste De Luca e relativo alla sera del 25 agosto all'interno del pub.

Né sarebbe stato inferibile alcunché dai diari di S. (Sarah) S. (Scazzi), in cui si scorgevano lamentele per i rimproveri di Sabrina che non attestavano alcun cambiamento dei rapporti e del loro legame, che tutti i testi avevano definito forte ed assimilabile a quello che corre tra due sorelle affezionate.

Del resto, posta la ricostruzione del fatto nei termini indicati in sentenza, ci si sarebbe dovuti interrogare sulle ragioni per cui avesse concorso nel delitto in esame anche Cosima Serrano.

Non era ipotizzabile, infatti, la condivisione del movente della gelosia, che riguardava al più la sola Sabrina, né un'ipotesi di condivisione di quel sentimento da parte della madre di Sabrina Misseri. Il movente della gelosia era stato smentito più volte processualmente. Sabrina aveva negato di essere innamorata di Ivano Russo e aveva ammesso solo un'attrazione fisica verso costui.

Il coinvolgimento della madre, allora, era stato spiegato introducendo un movente diverso e correggendo la struttura del ragionamento, in guisa tale da giungere ad ipotizzare che la Serrano si fosse determinata al delitto postulando che la nipote avesse avuto conoscenza di un segreto della famiglia Misseri, che non doveva essere rivelato. Si trattava di un segreto diverso sia dalla vicenda dell'approccio fisico che c'era stato tra Ivano e Sabrina (tema divulgato ed al cui chiarimento aveva assistito la stessa S. (Scazzi) la sera del 21 agosto), sia dalle attenzioni che il Misseri Michele aveva rivolto a S. (Sarah), che la ragazza aveva minacciato di riferire a Sabrina.

La sentenza impugnata ha indicato tra gli elementi a carico di Sabrina anche il particolare che costei avesse taciuto agli inquirenti che la sera del 25 agosto S. (Sarah) era triste.

Quella condizione, di converso, era stata notata dalla stessa teste De Luca, che aveva anche rammentato, pochi giorni dopo l'omicidio, di averne parlato con Sabrina, chiedendole se avesse rivelato quel particolare agli inquirenti. Il dato non era significativo. Ciò perché si era ipotizzato che lo stato d'animo si collegasse alla circostanza che, finite le vacanze, il fratello di S. (Sarah) era tornato a Milano, tanto

che la medesima teste aveva prospettato la possibilità che la S. (Scazzi) potesse essersi allontanata per raggiungere ivi il fratello.

La sentenza ha, al contrario, ritenuto che Sabrina avesse volontariamente taciuto il fatto e, se non fosse stato per la rivelazione della De Luca, lo stato d'animo di S. (Sarah) la sera del 25 agosto sarebbe rimasto sconosciuto.

La decisione impugnata, poi, ha annotato che nel pomeriggio del 26 agosto, iniziate le ricerche di S. (Sarah), la Misseri aveva indicato al Pisello l'abbigliamento della cugina. Questo particolare attestava che ella si fosse "tradita", rivelando una circostanza che non poteva esserle nota.

Osserva al contrario il ricorso che Sabrina Misseri non diede indicazioni precise sull'abbigliamento, proprio perché non era in grado di farlo. Aveva fatto riferimento ad un vestiario da mare e aveva, al più, dato solo successivamente indicazioni più precise, allorquando, appresi i particolari, era stata nella condizione di farlo. Ciò era accaduto perché C. (C. (Concetta)) Serrano, alla presenza della sorella Cosima, aveva sporto denuncia per la scomparsa di S. (Sarah), e ciò dopo aver appreso il particolare relativo all'abbigliamento (17:20 ora della denuncia) dalla badante.

Tema egualmente controverso era stato, si annota in ricorso, quello relativo al luogo in cui la Misseri aveva incontrato la Spagnoletti nel primo pomeriggio del 26 agosto.

Quest'ultima rammentava d'aver incontrato Sabrina in strada, mentre la Misseri ricordava d'averla attesa in veranda e di essersi avviata al cancelletto quando era sopraggiunta.

Era stata ritenuta attendibile la versione della Spagnoletti e si era valorizzato quel ricordo al fine, appunto, di ritenere che la Misseri fosse in strada poiché aveva assunto il ruolo di sentinella a favore del padre che era impegnato nello spostamento del corpo di S. (Sarah).

La Spagnoletti aveva ricordato, del resto, ha evidenziato la sentenza, la frase che la Misseri aveva pronunciato, riferendosi alla S. (Scazzi) e dicendo "*l'hanno presa, l'hanno presa*". Si trattava di elementi che, tuttavia, convergevano con la preoccupazione di Sabrina, che era sincera, e con quello che percepivano tutti gli altri soggetti, tra cui la Spagnoletti ed il Pisello.

Neppure avrebbe avuto rilevanza, nel costruito a carico, la valorizzazione di quella che la decisione di merito aveva ritenuto una confessione stragiudiziale della Misseri alla Pisanò la sera della confessione dell'omicidio da parte di Michele Misseri, notizia appresa mentre era attivo un collegamento televisivo, cui partecipava la stessa imputata. La Corte di cassazione, si osserva in ricorso, aveva già in precedenza "distrutto" il presunto valore indiziante di quella dichiarazione.

Il ricorso si sofferma poi sui risultati della **perizia eseguita sulle celle telefoniche**.

La sentenza ha dato atto che il cellulare della S. (Scazzi) era rimasto agganciato alla cella 56001 (che serviva la casa della vittima, casa Misseri e il tragitto di collegamento tra le due abitazioni) fino alle 14:42:48, in occasione della chiamata della Misseri alla S. (Scazzi). In quest'ultima congiuntura il telefono aveva agganciato la cella 60241. Anche l'utenza della Serrano Cosima, alle 15:24:04, aveva agganciato la cella da ultimo indicata. Cella siffatta avrebbe servito, secondo le verifiche eseguite, solo il punto del garage in cui si trovava la rientranza alla base della rampa di accesso, girando a destra.

Il dato, tuttavia, non metteva assolutamente in discussione la tesi della difesa e confermava, piuttosto, che alle 14.42 S. (Sarah) era in garage ed era appena stata strangolata dallo zio.

Ammesso, poi, che alle 15:24 Cosima Serrano fosse in garage, ciò non dimostrava né la sua responsabilità né quella della figlia. La stessa perizia disposta non aveva escluso che una chiamata effettuata dall'interno dell'abitazione potesse agganciare la cella 60241 e detto particolare smentiva l'assunto contenuto in sentenza.

Non si comprendeva, dunque, in base a quale criterio si fosse inteso ritenere che S. (Sarah) era stata uccisa in casa e trasportata poi in garage, senza vagliare la possibilità che l'aggancio delle celle potesse documentare proprio che S. (Sarah) era giunta a casa Misseri e che era stata uccisa in garage.

Si esamina poi la vicenda relativa alla **ricerca della sim card del cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi)**.

L'episodio della ricerca della sim card era stato raccontato sia da Michele Misseri che dalla figlia Sabrina. Particolare rilevante era che la tessera telefonica, al momento del rinvenimento del telefono, era allocata all'interno dell'apparecchio.

Il ricorso annota, in contrapposizione a quanto indicato in sentenza, che la successione dei fatti era stata coerentemente spiegata dalla Misseri che aveva confutato la dichiarazione del padre. Costui, infatti, affermava che, *in itinere* il delitto, il telefono della S. (Scazzi) era stato raggiunto da una chiamata; era caduto e si era aperto. Convinto che potesse aver perso la scheda sim, aveva chiesto alla figlia di aiutarlo nelle ricerche, sia pur rappresentando alla ragazza che avrebbero dovuto cercare una vite o una molla o altro oggetto simile.

La Misseri ha, di converso, spiegato sul punto che ella era stata effettivamente coinvolta dal padre nella ricerca della Sim card. Tuttavia, il genitore le aveva rappresentato di aver rinvenuto la scheda per strada e, ipotizzando che si potesse trattare di quella del telefono della S. (Scazzi), l'aveva presa e portata a casa riponendola nel suo fazzoletto, per permettere ai familiari di vederla e riscontrare l'intuizione. L'aveva, però, persa e non era stato in grado di rinvenirla, e perciò aveva richiesto l'aiuto della figlia.

Quel racconto corrispondeva esattamente a quanto il Misseri aveva già anticipato all'ispettore di polizia Lanzo, cui aveva raccontato la medesima vicenda.

Si trattava all'evidenza del tentativo del Misseri - consapevole delle conseguenti responsabilità, là dove la scheda fosse stata rinvenuta in garage - di preconstituire una prova a suo favore e la giustificazione di un eventuale successivo rinvenimento. Diversamente, là dove la figlia avesse avuto parte alla vicenda, gli sarebbe bastato mostrarle il telefono di cui era ancora in possesso e chiederle di riscontrare se la *sim* fosse ancora ivi allocata.

Non aveva senso logico ipotizzare quanto indicato nella sentenza impugnata, e cioè che il Misseri, accettando di provvedere a dare esecuzione a quanto richiestogli dalla moglie e dalla figlia, quanto alla soppressione del cadavere, non accettasse, poi, di provvedere a far sparire anche il telefonino della vittima.

Al pari arbitraria risultava l'ipotesi che il Misseri fosse terrorizzato dall'idea di dover ammettere con la moglie e la figlia di non aver distrutto il telefono della S. (Scazzi).

Il finto ritrovamento del cellulare provava la tesi difensiva.

Il ricorso ricostruisce la vicenda verificatasi la mattina del 29 settembre 2010, allorquando il Misseri, chiamando la figlia Valentina, aveva dato avvio all'operazione di ritrovamento del cellulare.

Si tratta di uno snodo essenziale nel processo, che documenta, a giudizio della difesa, l'estraneità di Sabrina ai fatti. Ella, se fosse stato vero che, unitamente alla madre, aveva dato incarico al padre di distruggere gli effetti personali della cugina, appresa la notizia del telefono quella mattina, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente diverso da quello che aveva in realtà assunto. In primo luogo avrebbe evitato che quella prova compromettente si potesse consolidare a carico e, dunque, si sarebbe attivata per non farla consegnare agli inquirenti.

Di converso, la ricorrente aveva tenuto un atteggiamento antitetico, in fatto e in via logica, rispetto a quello che avrebbe assunto l'effettivo autore del delitto.

Anche in relazione alla comunicazione data via sms alla sorella Valentina alle 8:10 la decisione impugnata ha valorizzato l'interpretazione contraria alla tesi della Misseri.

I dati probatori non erano affatto certi e non permettevano di ritenere, in via esclusiva, che la Misseri, rivelando la notizia alla sorella, non potesse esserne in possesso.

I punti di frizione nella struttura logica del ragionamento sono stati così individuati:

a) La sentenza impugnata ha ammesso che il Misseri, dopo avere stretto un patto criminale con moglie e figlia avesse, a loro insaputa, deciso di far ritrovare il

telefono di S. (Sarah). Questa indicazione è in conflitto con la premessa assunta che postulava nella descrizione del Misseri stesso una personalità sottomessa a quella delle due donne, per giungere a ritenere la figura di un vero succube.

b) Si è, ancora, presupposto che la chiamata era stata fatta a Valentina (ignara dei fatti) per evitare che potessero rispondere Sabrina o la moglie e che potessero intervenire per dissuaderlo o impedirgli di consegnare il telefono. Ammesso scopo siffatto, la sentenza ha, comunque, dovuto ammettere che si era verificato in immediato proprio quel risultato.

Risultano, allora, trascurati, da un lato, i comportamenti di Sabrina, subito dopo il rinvenimento del telefono di S. (Sarah) e, dall'altro, la conversazione che, tra la notte del 6 e del 7 ottobre 2010, l'imputata aveva intrattenuto con il padre, immediatamente dopo la confessione da parte di costui. Quella conversazione dava conto dell'estraneità della Misseri ai fatti e documentava, piuttosto, la colpevolezza del solo genitore nella commissione dei fatti.

Il ruolo del fioraio, Giovanni Buccolieri.

Premette sul punto il ricorso che la decisione si è basata anche sui racconti del Buccolieri che, in fase investigativa, aveva riferito determinate circostanze e che, due giorni dopo le prime dichiarazioni, aveva ritrattato affermando di non sapere se quanto detto fosse vero o frutto di un sogno.

Indagato per il delitto di false informazioni al P.M., il Buccolieri in sede dibattimentale si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

Il recupero delle dichiarazioni iniziali da costui rese, si assume in ricorso, è stato elemento necessario per superare il doppio annullamento cautelare pronunciato dalla Suprema Corte di cassazione e per costruire un supporto all'ipotesi d'accusa. La scaturigine del delitto è stata individuata nella lite tra le due ragazze, nell'allontanamento di S. (Sarah) da casa Misseri e nell'inseguimento da parte di Cosima Serrano, per non permettere alla nipote di tornare a casa e rivelare le ragioni del contrasto e di un "segreto" che riguardava la famiglia Misseri, rimasto tale anche nel processo.

Nella ricostruzione operata si anniderebbe un evidente vizio logico-giuridico.

Si tratta della valorizzazione delle prime dichiarazioni rese dal Buccolieri innanzi al P.M. che erano state assunte senza contraddittorio e che non erano mai state confermate in dibattimento. Anzi, costui aveva ritrattato quella versione indicando di non sapere se fosse frutto di percezione diretta o di un sogno che aveva fatto.

Ancora, si è trascurata la valenza dimostrativa della confessione che il Misseri in contraddittorio aveva reso, sia innanzi al giudice per l'udienza preliminare che innanzi la Corte d'assise, confessando il delitto e affermando di esserne unico autore.

Sul primo tema, si osserva in ricorso, il Buccolieri non aveva deposto in dibattimento essendosi avvalso della facoltà di legge, in quanto indagato per fatto collegato.

Le sue dichiarazioni sono state recuperate attraverso quanto egli aveva riferito ad altri testi e in particolare a Vanessa Cerra, che ne aveva poi parlato alla madre Anna Pisanò, e ad altri parenti, più o meno stretti, del dichiarante primario.

L'oggetto del racconto, tuttavia, non era un episodio ben definito e identificato. I testi sulla vicenda non erano stati precisi, risultavano non convergenti e si riferivano non ad un fatto reale, ma ad un sogno che il medesimo Buccolieri aveva fatto. Il canale conoscitivo *de quo*, dunque, non introduceva nel processo un fatto storico realmente visto dal soggetto-narratore, ma afferiva ad un fatto evidentemente attinto durante un sogno.

La sentenza impugnata ha invertito il meccanismo logico e il rapporto giuridico esistente tra fatto riferito *de relato* e fonte primaria, dimenticando così d'aver valorizzato una versione processualmente non confermata dalla fonte stessa e mai entrata a far parte del materiale di prova, attraverso il contraddittorio.

In particolare, la decisione ha dato per certo che il Buccolieri avesse visto realmente l'episodio del sequestro di S. (Sarah) da parte della Serrano. Lo ha fatto, appunto, valorizzando le dichiarazioni che *in parte qua* erano state rese essenzialmente da Anna Pisanò. Costei aveva ricevuto il racconto della figlia, Vanessa Cerra, dalla quale affermava di avere, nella specie, saputo che la delazione del Buccolieri afferisse ad un fatto "vero".

La sentenza ha incentrato la ricostruzione logica sulla esistenza di un *patto d'onore* tra il Buccolieri e la Cerra, in virtù del quale costei mai avrebbe dovuto rivelare che il teste le aveva riferito d'aver visto realmente quella scena.

In questa cornice si inscriveva il messaggio su *facebook* che la Pisanò aveva inviato al medesimo Buccolieri, invitandolo a dire la verità, perché sapevano in sostanza che si trattava di un fatto "vero". Ancora, convergeva l'intercettazione telefonica del 1 giugno 2011, durante la quale proprio il Buccolieri aveva chiamato la Cerra ed aveva discusso del contenuto di quel messaggio.

La stessa Cerra, tuttavia, si sottolinea in ricorso, ascoltata, non aveva confermato quanto detto dalla madre Anna Pisanò ed aveva confermato d'aver appreso che si era trattato di un racconto fattole dal Buccolieri, su una vicenda sognata.

Per superare il contrasto, nella ricostruzione del percorso logico, la sentenza, dunque, ha valorizzato l'evocato contenuto del messaggio *facebook*, che Anna Pisanò aveva inviato al Buccolieri. La donna, invitandolo a dire la verità, aveva aggiunto *"lo sappiamo che non è un sogno"*.

Il significato della frase, in sé fragile e privo di ogni portata dimostrativa, è stato tuttavia posto a fondamento del percorso che ha indotto a ritenere che il Buccolieri stesso avesse detto il vero in immediato e nel primo verbale alla p.g.. Si è irragionevolmente valorizzato, annota la ricorrente, il testo della conversazione telefonica, intercorsa fra il Buccolieri e la Cerra, ventisei giorni prima che la donna rendesse a mezzo di rogatoria dalla Germania le sue dichiarazioni.

La conversazione, nella prospettiva a scarico, non supporterebbe affatto la tesi d'accusa. Il segmento della captazione, contrariamente rielaborato in quella direzione, era relativo all'espressione: *"noi due quando abbiamo parlato abbiamo parlato di sogno e basta ... non abbiamo parlato di nient'altro"*.

La Corte territoriale gli ha attribuito un tono ed un significato particolare, inferendone un messaggio assertivo e l'invito a non rompere il *patto di fedeltà* chiuso tra i due soggetti. Il ricorso critica detta impostazione e, riportando uno stralcio della conversazione, annota come il Buccolieri avesse sempre spiegato che si era trattato di un episodio non vissuto realmente, riferendo, tra l'altro, la prima dichiarazione a pressioni e suggestioni indotte durante l'assunzione delle sue dichiarazioni. In questa ottica è stata richiamata l'espressione della conversazione: *mi hanno tartassato tanto per ... per dire quello che loro volevano ... cioè praticamente mi hanno fatto raccontare il sogno come fosse realtà*.

Dal testo del colloquio, obietta la ricorrente, non emerge affatto che il Buccolieri chiami la Cerra per giustificarsi o per rimproverarle la rottura del patto di fedeltà, ma unicamente per lamentarsi del comportamento della madre della ragazza e del contenuto del messaggio inviatogli.

Il ricorso, dunque, pone due interrogativi sul punto.

Il primo, sul quale la sentenza non avrebbe dato una spiegazione appagante, è che, ammesso fosse vero quanto detto inizialmente dal Buccolieri ai carabinieri - e, cioè, che quanto visto fosse frutto di percezione diretta - non si è chiarito per quale ragione, dopo due giorni, costui avesse assunto la determinazione di ritrattare.

Ancora, e si passa al secondo interrogativo, non si comprende per quale ragione, resosi conto delle conseguenze derivate dalla ritrattazione e risultando indagato, egli, riconvocato, non avesse corretto la *ritrattazione*.

Assistito legalmente, gli sarebbe indubbiamente constata la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376, comma primo, cod. pen. se avesse ritrattato la versione che era ritenuta, appunto, mendace. La manifestazione del vero sarebbe dovuta avvenire non oltre la chiusura del dibattimento, nel processo in cui era stato asserito il falso. Al contrario, il Buccolieri si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il dichiarante, dunque, non aveva percorso la strada di ritrattare la seconda dichiarazione, perché ciò non sarebbe stato vero.

Costui, piuttosto, aveva condiviso la sua posizione processuale con alcuni familiari. In primo luogo con:

- la suocera Cosima Prudenzano, il cognato Antonio Colazzo, (egualmente indagati di favoreggiamento), condannati in primo grado ed assolti in grado d'appello, con formula d'insussistenza.

- Anna Scredo, cognata del Buccolieri stesso, sulla cui accusa di favoreggiamento era stata emessa sentenza di non luogo a procedere con identica formula all'esito dell'udienza preliminare.

Annota, ancora, il ricorso l'illogicità della prospettazione e la mancata indicazione d'una spiegazione sulla ragione per la quale anche i parenti del fioraio, indagati ed imputati, non dovessero rendere la vera versione, così beneficiando della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen.

La sentenza si sarebbe in sostanza fondata sulla presupposizione che il Buccolieri avesse assunto quella posizione per sottrarsi ad un processo e non essere coinvolto in esso con la illogica conseguenza che poi, proprio in ragione del suo atteggiamento, era stato coinvolto ed accusato in altro procedimento per un fatto di reato comunque grave.

L'aspetto afferente il dato temporale. Il Buccolieri aveva parlato della vicenda con la Cerra e con la moglie non nell'immediatezza della scomparsa di S. (Sarah) S. (Scazzi), ma in epoca successiva. Pur stando alle dichiarazioni della Cerra e della di lei madre Anna Pisanò, lo aveva fatto a più di tre settimane dalla scomparsa di S. (Sarah) (intorno al 23, 24 settembre).

La sentenza impugnata avrebbe travisato il risultato dell'istruttoria (ai fl. 534 e 513 in particolare) allorquando ha esaminato i dati ritratti dalla deposizione della Scredo Giuseppina, moglie del medesimo Buccolieri.

Costei aveva riferito della tranquillità del marito il 26 agosto al rientro da Leverano e del suo turbamento il giorno seguente, dopo appresa la notizia della scomparsa di S. (Sarah). In sentenza è indicato (fl. 534) che detto turbamento si legava alla scena che il Buccolieri rammentava ed al possibile collegamento tra l'azione di Cosima Serrano e la scomparsa della ragazza. Al contrario, la deposizione della Scredo aveva ricondotto il turbamento alla circostanza che anche i coniugi erano genitori. Dunque, la teste non aveva rivelato alcunché su quanto il marito aveva visto il giorno prima, né aveva collegato il reciproco turbamento a quella vicenda. La Scredo stessa aveva, piuttosto, dimostrato di distinguere bene due stati d'animo del marito, quello del giorno seguente la scomparsa di S. (Sarah) e quello successivo di qualche settimana, relativo al momento in cui egli aveva rivelato il sogno che aveva fatto.

Si osserva, nella prospettazione difensiva, che se il Buccolieri avesse visto realmente la scena in questione il 26 agosto, il giorno seguente, appresa la notizia della scomparsa, l'avrebbe rammentata e riferita.

La critica agli elementi di riscontro alla tesi che il fioraio aveva realmente visto la scena raccontata.

In primo luogo, il ricorso osserva che la Scredo ha ricordato che il marito le aveva chiesto di rammentare se il 26 agosto avesse fatto una consegna di fiori. Ciò perché, all'evidenza, la percezione dei fatti riferiti dal Buccolieri stesso sarebbe avvenuta in quella circostanza. Tuttavia, il processo ha dimostrato l'insussistenza di qualsiasi riscontro certo sul punto. Anzi è documentato che la decisione impugnata si è affidata a mere congetture.

La moglie del dichiarante, Scredo Giuseppina, aveva, invero, affermato che in estate il marito era solito uscire di solito alle 14,00 del giovedì per recarsi al mercato di fiori di Leverano, distante pochi chilometri da Avetrana. Il processo aveva permesso di appurare che quella distanza sarebbe stata percorribile in circa 18 minuti e che il mercato apriva alle ore 16,30. Era, altresì, documentato che il Buccolieri stesso aveva operato l'acquisto di fiori lì alle 16,40 circa (orario risultante dalla fattura). Nella specie, dunque, si era concluso che il vuoto esistente di circa due ore a partire dalle 14,00 rendeva possibile che il Buccolieri avesse visto quanto poi raccontato.

Si è criticamente annotato in ricorso che nulla permetteva di inferire dalla dichiarazione della Scredo che anche quel giorno il Buccolieri fosse uscito alle 14,00 e, soprattutto, che l'ipotesi più verosimile fosse quella per cui egli si era trattenuto a casa fino al momento in cui era uscito per andare a Leverano.

La sentenza impugnata ha poi ritenuto riscontrata la presenza del medesimo Buccolieri intorno alle ore 14,00 nei pressi del ristorante *La Grottella* - ove era in itinere un ricevimento - per la consegna di un addobbo floreale.

Il dato è stato ricavato, ancora una volta, dalla deposizione di Anna Pisanò che era, tuttavia, fonte *de relato* dalla Tondo Malorgio Antonia, suocera del Nigro Giuseppe, titolare del locale.

Si è acquisito, attraverso quella deposizione, che la Pisanò aveva appreso dalla Malorgio la consegna di un addobbo floreale intorno alle 14,00 con un furgone bianco.

La donna era intenta a pulire la stanza, che si sarebbe dovuta riservare agli sposi, là dove avessero inteso fruire dell'ospitalità presso la struttura dopo il ricevimento.

La dichiarante primaria in dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere, poiché suocera del Nigro, a sua volta indagato per il reato di favoreggiamento. Il Nigro aveva dal canto suo negato ogni consegna di fiori presso

la struttura quel giorno. Tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto attendibile la Pisanò e recuperato, in chiave probatoria, il contenuto delle dichiarazioni oggetto di delazione. Ciò ha fatto pur avendo dichiarato inutilizzabile una registrazione di quel colloquio che la stessa Pisanò aveva fatto, impiegando attrezzatura fornita dai carabinieri, al fine di preconstituire un elemento di supporto alla sua credibilità ed alla genuinità della delazione che le sarebbe stata fatta.

Da questi dati si è tratto in sentenza argomento di riscontro alla presenza del Buccolieri nel luogo in cui sarebbe avvenuto l'avvistamento della Serrano in via Raffaello Sanzio, tra via Deledda e via del Mare (via Kennedy), mentre la stessa raggiungeva S. (Sarah) e la costringeva a salire in auto.

In questa ricostruzione, lamenta la difesa, si è ignorato il materiale di prova di segno contrario all'ipotesi d'accusa.

In primo luogo, la negazione del Nigro sulla consegna dei fiori. La circostanza, poi, che l'accesso per i fornitori alla struttura non fosse visibile, da parte della Malorgio, che si trovava nella stanza n. 102, e la circostanza che l'orario di consegna era attestato in un momento in cui si stava già fruendo dell'aperitivo, di tal che tutti gli ospiti avrebbero visto il fioraio. Ancora, non si è tenuto conto di quanto detto dalla direttrice di sala secondo cui si sarebbe dovuto consegnare l'addobbo a lei, e ciò non era accaduto (Stefania Zizza), e che in quella congiuntura v'era stata altra consegna con un furgone bianco, da parte di altro fornitore, il Colucci, che aveva ad oggetto la torta nuziale.

D'altro canto, la Tondo Malorgio non era stata in grado di riconoscere il fioraio e non si è spiegato perché il Buccolieri - ammesso che si fosse recato alle 14,00 alla Grottella a consegnare i fiori - dovesse andare immediatamente in Leverano, portandosi su via Raffaello Sanzio, che era il punto obbligato di passaggio e, dunque, assistere alla scena in questione. Ciò perché il mercato dei fiori dell'indicata località, che avrebbe raggiunto in circa diciotto minuti, apriva non prima delle successive 16,30.

Lo spostamento della vettura di Cosima Serrano e la fragilità della prova elaborata.

Il tema è stato affrontato partendo dalla deposizione di Morleo Anna Lucia che era salita in auto intorno alle 13:50 in via Raffaello Sanzio; si era portata presso la villetta Misseri per invitare Sabrina a recarsi al mare. La teste aveva deposto il 5-6-2012 e aveva indicato la posizione della vettura della Serrano Cosima, dichiarazione che era stata confrontata con quella che aveva reso la Spagnoletti. Costei anche aveva riferito sulla vettura e aveva ricordato che l'auto della Serrano si trovava " *non proprio di fronte al cancelletto, ma un po' più verso la cantina* ".

Dichiarazioni di Donato Massari.

La difesa ha criticato il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata che ha, appunto, utilizzato e valorizzato le dichiarazioni in questione, in funzione di riscontro al fatto che il Buccolieri avesse descritto un episodio reale.

Il ricorso riporta, per estratto, la parte dell'atto d'appello in cui era stato affrontato questo tema e lamenta che le risposte della sentenza siano state, in definitiva, inappaganti.

Si osserva che il Massari, rientrato dal lavoro intorno alle 14:30, 14:35, aveva avuto modo di notare il 26 agosto due mezzi, una vettura ed un furgone blu, correre per le strade di Avetrana. Alla guida della vettura aveva scorto un uomo con baffi finti e con parrucca. Aveva, poi, rettificato quella percezione, affermando che con tutta probabilità l'uomo era alla guida del furgoncino.

Si era accorto e aveva realizzato che la vettura vista - una Opel Astra - fosse quella di Cosima Serrano. Ciò era accaduto il 4 ottobre 2010, allorquando costei e la figlia Sabrina si erano recate a casa sua, per parlare con F. (Francesca), sua figlia, che era tra le migliori amiche di S. (Sarah), per avere notizie di quest'ultima.

Aveva, tuttavia, egli riferito i fatti agli inquirenti a distanza di molto tempo e, cioè, il 2 novembre 2011.

Questa versione - si è osservato in ricorso - non era in alcun modo idonea a supportare la dichiarazione del Buccolieri. Piuttosto, il Massari aveva visto una *Opel*, che non era quella di Cosima Serrano. Le sue dichiarazioni erano contrarie a tutti gli altri elementi di prova ed alla stessa ricostruzione dei fatti seguita in sentenza. A parte la confusione sul tipo di auto tanto che il teste era giunto a dire che si era trattato di una *Opel Astra* solo dopo l'ausilio della figlia, ed a parte l'indicazione che egli aveva dato sul guidatore, si intendeva che - secondo logica e verifica razionale - l'ipotesi più plausibile fosse che il medesimo teste avesse visto solo una vettura. Ciò escludeva che si potesse adoperare la sua deposizione in funzione di supporto alla tesi sostenuta in sentenza.

D'altro canto, l'ipotesi era che S. (Sarah) fosse stata uccisa entro le ore 14,24 e, dunque, la dichiarazione del Massari non sarebbe stata impiegabile a sostegno dei tasselli tracciati per sostenere la tesi a carico. L'orario di arrivo del teste ad Avetrana era un dato certo e si collocava, nella prospettiva a scarico, alle 14:35 - 14:40.

Né sarebbe stato condivisibile, si assume in ricorso, l'approccio della sentenza impugnata che ha ritenuto che sia la prima visita, che la seconda (fatta dalla sola Serrano), a casa dei Massari fossero rivolte in prima battuta a verificare se costoro fossero in possesso di informazioni pregiudizievoli.

In secondo luogo non è credibile che intendessero indurre il Massari medesimo a mutare versione sul colore del furgone. Costui aveva, invero, sostenuto che il mezzo fosse "blu" e la Serrano intendeva indurlo a rammentare che fosse di colore

"bianco", così ottenendo una versione collimante con quanto aveva dichiarato un suo nipote.

Si annota sul punto che, da un lato, la prima visita era stata operata al solo fine di attingere notizie per ritrovare S. (Sarah). Per il secondo accesso a casa Massari lo scopo dell'affermato depistaggio è, di converso, privo di fondamento. Non si intende - né la sentenza lo ha spiegato - per quale ragione la Serrano dovesse indurre il teste a riferire una cosa diversa sul particolare relativo al colore del mezzo.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge sul delitto di calunnia di cui al capo F.

La decisione impugnata ha ritenuto sussistente anche la calunnia della Misseri Sabrina in danno della badante di casa S. (Scazzi), Ecaterina Pantir. Sennonché, la Misseri si era limitata a riferire agli inquirenti alcune confidenze che la madre della S. (Scazzi) le aveva fatto sui comportamenti della Pantir. Lo aveva fatto perché invitata dai carabinieri a riferire tutto ciò che potesse essere utile al ritrovamento della cugina. Si trattava di comportamenti, si annota in sentenza, probabilmente anche veri. Sulla scorta di detta considerazione, si è osservato, non poteva ricorrere la calunnia contestata e ritenuta. La Pantir conosceva l'orario di uscita della S. (Scazzi) da casa, ma questo elemento non aggiungeva alcunché sul delitto ritenuto.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza in ordine al capo C della rubrica per il quale si sarebbe dovuta escludere l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen..

L'occultamento del cadavere è stato opera esclusiva del Misseri e costui si era avvalso dell'ausilio del fratello e del nipote. Premessa la natura subordinata del motivo di ricorso, per Sabrina Misseri alcun elemento permetteva di comunicarle l'aggravante in questione, che si sarebbe quindi dovuta escludere.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato bilanciamento in termini di prevalenza sulle aggravanti.

Il delitto è stato ritenuto sorretto da dolo d'impeto. La sentenza ha erroneamente valutato la personalità di Sabrina Misseri e non ha concesso le indicate circostanze che avrebbe dovuto riconoscere come richiesto, ritenendole prevalenti sulle aggravanti ritenute.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione al ritenuto sequestro di persona.

Il delitto di sequestro di persona si fondava sulle dichiarazioni del Buccolieri, mai entrate nel processo. Le fonti *de relato* avevano escluso che quanto da costui riferito afferisse ad un episodio reale. La sola Pisanò, valorizzata sul punto, era stata smentita dalla figlia sua fonte diretta, di tal che non sarebbe stato possibile ritenere provato il delitto in questione. Del resto, sul piano commissivo non era dimostrata né la partecipazione della Misseri Sabrina al fatto, né la sua presenza in auto. La stessa sentenza ha spiegato che la Serrano aveva tranquillizzato la nipote ed aveva fatto un giro per Avetrana, prima di tornare a casa, elementi questi che stridevano con l'ipotesi che la minore fosse stata costretta a salire in auto contro la sua volontà.

2.6. Il ricorso presentato nell'interesse di Sabrina Misseri ha richiesto espressamente l'assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 610 comma 2 cod. proc. pen..

Diverse sono le questioni che giustificerebbero la richiesta.

2.6.1. La prima riguarda le limitazioni cui rischierebbe di andare incontro il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui alla norma dell'art. 111 Cost. e alla giurisprudenza europea della Corte di Strasburgo.

In particolare, la sequenza rilevante del tema si articola intorno a quanto asserito da Michele Misseri. Egli aveva, in primo luogo ed in fase d'indagini, confessato il delitto; aveva poi ritrattato e accusato la figlia; dunque, archiviata la sua posizione, e rinviato lo stesso a giudizio per la soppressione di cadavere, aveva ribadito di essere stato autore dell'omicidio.

Di tale prova, formata nel contraddittorio, il giudice territoriale non ha tenuto conto ed ha valorizzato la dichiarazione precedente della chiamata in reità verso la figlia, applicando una regola contraria all'art. 111 Cost. Il dichiarante, infatti, non aveva confermato in contraddittorio l'accusa verso la figlia ed aveva, di converso, ammesso la prima versione assumendo di essere autore dell'omicidio.

2.6.2. Strettamente connessa alla questione posta risulta quella relativa alla forza probatoria della confessione resa in fase di indagini, poi ritrattata e, dunque, confermata nel corso del contraddittorio dibattimentale.

Ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, il ricorso evidenzia come tutte i precedenti facciano riferimento a confessioni poi ritrattate in dibattimento. Si trattava di casi sensibilmente diversi da quello in esame in cui le dichiarazioni in fase di indagini preliminari e la relativa confessione sono state solo temporaneamente ritrattate con l'accusa verso la figlia, per essere poi confermate sia in indagini, sia nel corso del dibattimento, sedi in cui il Misseri si è sempre affermato unico colpevole dell'omicidio.

Si pone, dunque, secondo la ricorrente, la questione se la confessione resa nel contraddittorio dibattimentale assuma un'efficacia probatoria autonoma e

autosufficiente, nel sistema processuale, che assegna valore preminente alla prova formata in dibattimento, rispetto alle dichiarazioni rese nelle fasi procedurali diverse.

2.6.3. La terza questione giuridica che suggerirebbe di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite è relativa al complesso tema delle dichiarazioni doppiamente *de relato* (rese nella specie da Anna Pisanò), smentite dalla fonte *de relato* più diretta e non confermate dal dichiarante primario avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La questione, in altri termini, afferisce all'utilizzabilità, perché in contrasto con il regime di cui all'art. 195 cod. proc. pen., delle dichiarazioni *de relato* la cui fonte primaria è costituita da un soggetto che, pur potendosi giovare, riferendo in dibattimento su fatti costituenti oggetto di precedenti dichiarazioni, della causa di non punibilità della ritrattazione, abbia egualmente deciso di sottrarsi al contraddittorio.

2.6.4. La quarta questione è se il giudice del dibattimento - a fronte di una perizia trascrittiva delle intercettazioni - possa riascoltare in camera di consiglio i supporti e reinterprete la conversazione, così come risultante dal riascolto, rettificando la versione dell'intercettazione trascritta ovvero abbia, in questo caso, obbligo di manifestare detta circostanza alle parti processuali, invitandole ad interloquire sul punto e disponendo se del caso perizia. Analoga questione concerne la vicenda relativa alla perizia riguardante l'attivazione delle celle telefoniche.

3. Ricorre per cassazione **Serrano Cosima**, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Luigi Rella e Roberto Borgogno, e premette alcune considerazioni generali, osservando che il pregiudizio non ha mai abbandonato il processo, irrimediabilmente condizionato dall'attenzione morbosa dei mezzi di informazione.

La Difesa, si annota, ha sempre sostenuto l'estraneità di Cosima Serrano all'assassinio della nipote. La Corte territoriale si è, di converso, limitata a credere al racconto "onirico" del fioraio, superando tutti i dati concreti che orientavano verso l'inconsistenza della prospettiva.

S. (Sarah) S. (Scazzi) era stata uccisa nel garage e senza che la Serrano si rendesse conto di quanto accadeva. L'acquisizione postuma di conoscenza non avrebbe reso la ricorrente stessa colpevole del delitto ascrittele *sub specie* d'omicidio.

La Corte territoriale ha trascurato il fenomeno dell'"usura del teste" e non ha considerato i condizionamenti che gli organi di stampa avevano indotto sui dichiaranti.

L'impugnazione, ciò premesso, articola le critiche alla decisione nei termini seguenti.